

La Finanziaria 2007 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, ora all'esame della camera per il sì definitivo. La prima parte è stata pubblicata venerdì 15, la seconda sabato 16, la terza martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20, venerdì 21 dicembre 2006

830. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009.

831. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 resta sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro tale data dovrà essere raggiunta l'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data, il concorso della Regione siciliana di cui al comma 830 è determinato, per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento.

832. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione dell'importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

833. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e a integrazione, per l'anno 2008, dei finanziamenti at-

tribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. L'erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico finalizzato prevalentemente al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi, nonché a investimenti infrastrutturali.

834. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percepite nel territorio della regione;

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, per cento nel territorio della regione;

e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei

monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;

g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.

Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione».

835. Ad integrazione delle somme stanziare negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla re-

gione Sardegna delle quote di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.

836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

837. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso.

838. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo

Continua a pag. 42

Commenti

Commi 830-832

Regole per la spesa sanitaria in Sicilia. Poiché si tratta di una regione a statuto speciale, si sta provvedendo a trasferire la spesa sanitaria interamente a carico del bilancio regionale. Per il 2007 dunque la regione parteciperà per il 44,85% alla spesa sanitaria nazionale, quota che aumenterà nei due anni successivi e più precisamente il 47,05% nel 2008 e il 49,11% nel 2009. Queste disposizioni, però, restano sospese fino al 30 aprile 2007, data entro la quale si deve aver raggiunto un'intesa preliminare per emanare nuove norme che disciplinino la materia sanitaria in Sicilia. Se però l'accordo non viene raggiunto entro i termini fissati, il concorso della regione alla spesa sanitaria sarà del 44,09% per l'anno 2007.

Per finanziare quanto previsto, il governo ha stabilito che alla regione Sicilia venga restituito tra il 20 e il 50% del gettito entrate incamerate delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo sul territorio regionale. La retrocessione aumenta in proporzione al concorso della regione alla spesa sanitaria. La quota precisa da restituire alla regione viene comunicata con un decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della regione siciliana convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Comma 833

Un contributo di solidarietà nazionale per la Sicilia. Per risanare i luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi e per effettuare investimenti infrastrutturali vengono erogati alla regione Sicilia 60 milioni di euro per il 2008 e altrettanti per l'anno successivo, cifra prelevata dal gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo sul territorio regionale. Si tratta di un contributo di solidarietà nazionale sancito dall'articolo 38 dello Statuto regionale e che integra per il 2008 il finanziamento quindicennale di 10 milioni di euro stabilito dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il contributo è subordinato alla presentazione di un piano economico.

Comma 834-835

Viene sostituito l'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, che elenca le entrate della regione. Fra le entrate spettanti alla regione sono comprese quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono a uffici finanziari situati fuori dal territorio regionale. A integrazione delle somme stanziare negli anni 2004-2005-2006, è autorizzata la spesa di 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione all'Iva ri-

scossa sul territorio regionale concordate per gli anni 2004-2005-2006.

Commi 836 - 840

Il comma 836 interviene per modificare l'ordinamento finanziario della regione Sardegna, stabilito dall'art. 8 dello Statuto speciale.

Per le regioni a statuto speciale, a eccezione della Sicilia, le disposizioni dello statuto concernenti il proprio sistema finanziario possono essere modificate con legge ordinaria «sentita la regione». La norma prevede, per un verso, un aumento delle risorse finanziarie attribuite alla regione realizzato con le modifiche all'art. 8 dello statuto che attribuiscono alla regione una compartecipazione di 9/10 all'Iva e dei 7/10 di tutte le altre entrate erariali e la definizione della questione del gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio regionale. Per l'altro verso vengono trasferite alla regione funzioni fino a ora esercitate dallo stato.

Questo nuovo ordinamento entrerà a regime nel 2010. Con riguardo alle principali compartecipazioni (Irpef e Irpeg e gli aggiuntivi 7/10 delle altre imposte) è stato fissato un tetto massimo di oneri per lo stato per gli anni 2007, 2008, 2009. Per gli stessi anni, lo stato conserva a proprio carico l'esercizio delle funzioni trasferite.

Fin dal 2007 invece la regione dovrà provvedere integralmente al finanzia-

mento del Servizio sanitario nazionale nel proprio territorio, attualmente finanziato dalla regione solo per il 29%. Per gli anni 2007, 2008, 2009 la spesa sanitaria viene finanziata con la compartecipazione Iva. La corrispondente quota verrà infatti attribuita in misura pari all'importo necessario a coprire la spesa sanitaria della regione, maggiorata di 300 milioni di euro. A integrazione di quanto dovuto come compartecipazione Iva per gli anni 2004-2006, alla regione viene inoltre attribuito un contributo ventennale di 25 milioni di euro per ciascun anno dal 2007 al 2026.

La regione richiedeva da tempo una definizione dei rapporti finanziari, lamentando da una parte la non rispondenza di quanto ricevuto a quanto stabilito nello statuto, dall'altra rilevando per taluni aspetti una non adeguata definizione normativa, in particolare per la questione dei tributi riscossi fuori il territorio della regione, ma imputabili ad attività o soggetti localizzati nella regione.

In conseguenza dell'aumento delle entrate, è stato disposto il trasferimento alla regione delle seguenti funzioni:

- trasporto pubblico locale, in particolare le funzioni relative alle Ferrovie Sardegna e alle Ferrovie meridionali sarde;
- contiguità territoriale;
- Agenzia delle entrate.

L'attuazione delle disposizioni relative alle maggiori entrate e la conseguente as-

Segue da pag. 41

lo, non può determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a 344 milioni di euro per l'anno 2007, a 371 milioni di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro per l'anno 2009. La nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010.

839. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f), del primo comma, dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del comma 836 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi è attribuita sino alla concorrenza dell'importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

840. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 837 rimangono a carico dello Stato.

841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure

di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal Cipe al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.

289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.

843. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'università

e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, e per i diritti e le pari opportunità nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.

844. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché

con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 842 sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati enti strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti. I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l'approvazione, previa istruttoria, al Cipe, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. Ove il Cipe non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere all'attuazione del progetto. Il Cipe, con propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma.

845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro

Commenti

sunzione in capo alla regione degli oneri relativi alle funzioni trasferite entrerà a regime solo nel 2010.

In particolare alla regione Sardegna sono attribuiti rispettivamente 344 milioni di euro nel 2007, 371 milioni per l'anno 2008 e 482 milioni per l'anno 2009.

Nel complesso gli oneri a carico dello stato, nel triennio 2007-2009, sono i seguenti:

- arretrati delle quote variabili Iva 2004-2006 (comma 3): 25 milioni di euro annui;
- account nuovo ordinamento (comma 6: Irpeg, Irpeg e lett. m): 344, 371 e 482 milioni di euro;
- compartecipazione Iva per spesa sanitaria (comma 7): 1.274, 1.293 e 1.312 milioni di euro.

Sottotratto la copertura assicurata dall'ordinamento finanziario vigente della regione Sardegna e dal finanziamento statale del Fondo sanitario nazionale, il governo calcola il saldo netto da finanziare nel triennio 2007-2009, rispettivamente in 225, 240 e 340 milioni di euro.

Commi 841 - 854

Attraverso la Finanziaria 2007 sono state introdotte, fra l'altro, disposizioni concernenti l'innovazione industriale e la costituzione di nuovi fondi. I commi 836-840 riprendono la parte suscettibile di una immediata applicazione del ddl Bersani «Industria 2015» già deliberato dal consiglio dei ministri del 22 settembre 2006, in materia di innovazione industriale, in ragione della pressante esigenza di apportare idonei strumenti atti a favorire il rilancio del sistema produttivo italiano.

Ferme restando le attuali competenze del Cipe, è stato istituito presso il ministero dello sviluppo economico (Mse) il Fondo per la competitività e lo sviluppo.

Nel nuovo fondo confluiscono le risorse del «Fondo per le aree sottoutilizzate» di competenza del Mse di cui all'art. 60,

c. 3 della Finanziaria 2003) e del «Fondo unico per gli incentivi alle imprese» (art. 52, legge n. 448/1998).

La citata legge n. 289/2002 ha previsto l'istituzione di due Fondi per le aree sottoutilizzate, di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del ministero dell'economia (art. 61, comma 1), e del ministero delle attività produttive (art. 60, comma 3) affidando al Cipe la ripartizione, con proprie deliberazioni, della dotazione di ciascuno dei due fondi tra gli interventi finanziati a valere su di essi. L'art. 60, c. 1, ha altresì individuato i criteri in base ai quali il Cipe può procedere alla riallocazione delle risorse tra le diverse forme di intervento.

Il fondo per le aree sottoutilizzate di competenza del ministero delle attività produttive, ora Mse, (art. 60, c. 3, legge 289/02), è costituito dalle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate alle aree sottoutilizzate, relative:

- a) alla legge n. 488/1992, recante interventi di agevolazione alle attività produttive;
- b) agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area), finanziati a valere sulle risorse della legge n. 208/1998.

Le risorse della legge n. 488/1992 e quelle per la programmazione negoziata destinate alle aree sottoutilizzate sono ancora iscritte nel Fondo per gli incentivi alle imprese. Le risorse destinate alle aree sottoutilizzate iscritte nell'ambito del Fondo incentivi alle imprese sono ripartite con delibere del Cipe.

Il Fondo unico per gli incentivi alle imprese è stato istituito dall'art. 52 della legge n. 448/1998 al fine di razionalizzare l'intervento del ministero delle attività produttive (ora Mse) in favore delle imprese, accorpando, in un'unica autorizzazione di spesa, tutti gli stanziamenti destinati ad agevolare le imprese, nell'ambito dei seguenti settori di inter-

vento: settore commerciale, industria aeronautica, ricerca e sviluppo, ristrutturazione e riconversione industriale, aree depresse e altri settori specifici. La ripartizione delle risorse tra i diversi interventi è rimessa alla discrezionalità del ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico).

Per il 2006 lo stanziamento iscritto in bilancio nel suddetto capitolo risulta pari a 1.438.343.063 euro. Al riparto del Fondo per il 2006 si è provveduto con il dm 3 marzo 2006 (G.U. n. 62 del 15 marzo 2006).

In aggiunta alle risorse provenienti dai citati fondi, che sono contestualmente soppressi, al nuovo Fondo per la competitività sono assegnate le seguenti somme:

- 300 milioni per il 2007;
- 400 milioni per il 2008;
- 400 milioni per il 2009.

Si rileva peraltro che questo intervento è finanziato dalle risorse del Fondo per l'erogazione del tfr istituito presso l'Inps.

Si segnala che queste risorse possono essere utilizzate solo subordinatamente alla decisione da parte di Eurostat sul trattamento contabile del fondo e solo in caso di riconoscimento della compatibilità della relativa disciplina con gli impegni assunti dall'Italia in sede europea.

Ai fini della programmazione delle risorse del nuovo fondo si applicheranno le disposizioni dell'art. 60 nonché le disposizioni dettate dall'art. 52 della legge 448/52 per il funzionamento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

Ad alimentare il nuovo Fondo concorrono anche, limitatamente agli interventi nelle aree sottoutilizzate, le risorse:

- assegnate dal Cipe al Mse nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, ora anch'esso trasferito al Mse;
- stanziate in tabella D della legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. f) della legge 468/78 per gli eser-

cizi successivi al 2009.

A valere sulla quota delle risorse del Fondo individuata con decreto del Mse saranno finanziati, nel rispetto degli obiettivi fissati con la strategia di Lisbona, progetti di innovazione industriale delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie per la vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali (anziché per il patrimonio culturale come previsto nel testo originario). Il Mse ai fini dell'individuazione del contenuto di ciascun progetto, procede alla nomina di un responsabile di progetto, sentiti i ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché gli altri ministri interessati. Il responsabile, scelto tra i soggetti in possesso di requisiti comprovati di capacità e di esperienza rispetto agli obiettivi da perseguire, è incaricato di provvedere alla definizione delle modalità e dei criteri di individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, nonché delle azioni e delle relative responsabilità di attuazione. Il relativo onere è posto a carico delle risorse stanziate per ogni singolo progetto.

I progetti potranno essere cofinanziati da altre amministrazioni sia statali che regionali.

Il legislatore della manovra ha inoltre disposto l'istituzione del Fondo per la finanzia d'impresa.

Nel Fondo, istituito in attesa della riforma delle misure in favore dell'innovazione industriale, confluiscono varie risorse provenienti dai seguenti fondi di cui si dispone la soppressione:

- a) risorse del fondo centrale di garanzia (art. 15 legge 266/97- cosiddetta Bersani).

Si tratta del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito

riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.

846. I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia:

a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale;

b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi;

c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa.

847. In attesa della riforma

delle misure a favore dell'innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prio-

ritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese.

848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziati per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 847, le priorità di intervento

e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 847.

849. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 848, l'attuazione dei regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le modalità già comunicate alla Commissione stessa.

850. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 847 le ulteriori disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.

851. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e

le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, previsti dall'articolo 227 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contra-

Continua a pag. 44

dall'art. 2, c. 100, lett. a) della legge 662/96 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica») presso il Mediocredito centrale. Lo scopo del fondo è quello di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione iniziale di 400 miliardi di lire. Tali risorse sono state successivamente integrate ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 266/97 (cosiddetta «legge Bersani»), che ha provveduto a devolvere al fondo, in tutto o in parte, le disponibilità di altri fondi di garanzia e in particolare: le attività e le passività del Fondo centrale di garanzia all'industria di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 («Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore») costituito presso il medesimo Mediocredito centrale, che forniva garanzie sui finanziamenti a medio termine concessi dalle banche alle piccole e medie imprese industriali; le attività e le passività del Fondo centrale di garanzia al commercio di cui all'art. 7 della L. 10 ottobre 1975, n. 517 («credito agevolato al commercio»); un importo pari a 50 miliardi da valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e delle cooperative di piccole imprese di garanzia collettiva fidi (Confidi) dal fondo istituito dal dl n. 149/93 sempre presso il Mediocredito. Il comma 2 dello stesso articolo 15 ha esteso la possibilità di concedere la garanzia del fondo (già riconosciuta alle banche), anche agli intermediari finanziari e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo per finanziamenti a piccole e medie imprese, compresa la locazione finanziaria, e per partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale di dette imprese, prevedendo, inoltre, che la garanzia sia estesa an-

che a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per pmi, sono stati successivamente stabiliti con il dm 31 maggio 1999, n. 248, mentre il successivo dm 3 dicembre 1999 ha dettagliato le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione dello stesso fondo. L'articolo 5 del dlgs n. 173/1998 ha esteso la garanzia del fondo a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agro-alimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli.

Da ultimo, con il dm 15 giugno 2004, è stata istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali;

b) risorse del Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio (art. 4, comma 106, legge 350/03). La legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003, articolo 4, commi 106-111) ha disposto l'istituzione di un Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, gestito da Sviluppo Italia spa. La legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003, art. 4, commi 106-111) ha disposto l'istituzione di un Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di ri-

schio, gestito da Sviluppo Italia.

La dotazione del Fondo è stata fissata nella misura di 10 milioni di euro per il 2004 e 45 milioni di euro per il 2005. La dotazione per il 2005 è stata successivamente incrementata a 55 milioni, dall'articolo 1, comma 252 della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004). Ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2005 sono stati autorizzati dall'articolo 11, comma 1, del dl n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, per essere destinati a specifiche finalità. Le modalità di attuazione degli interventi a valere sul Fondo rotativo sono state definite dal Cipe con delibera del 7 maggio 2004, n. 10;

c) risorse destinate all'attuazione dell'art. 106 della legge 388/2000 e dell'art. 1, comma 222, della legge 311/2004. La legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato» (legge finanziaria 2001), all'art. 106 in merito agli interventi Fit, prevede la riserva di una quota delle disponibilità del Fondo, determinata annualmente con decreto del ministro dell'industria entro la data del 31 gennaio, per il finanziamento dei programmi volti alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese innovative. Le modalità di gestione, le forme e le misure delle agevolazioni previste dal comma 106 sono state determinate con la direttiva ministeriale 3 febbraio 2003.

Al Fondo per la finanza di impresa, oltre ai fondi stanziati dalle suddette leggi di cui ai precedenti punti a), b) e c), la Finanziaria 2007 ha conferito 50 milioni di euro per il 2007, 100 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009.

Gli interventi del fondo sono volti a facilitare:

- operazioni di concessione di garanzie

su finanziamenti, nonché di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche attraverso banche o società finanziarie vigilate dalla Banca d'Italia; - la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.

I regimi di aiuto dichiarati compatibili con il mercato comune dalla commissione Ue saranno attuati in base alle modalità già comunicate alla stessa commissione.

È previsto inoltre la delega a un Dpcm per il conferimento al Fondo per la finanza d'impresa di ulteriori risorse provenienti altri fondi di amministrazioni e di soggetti pubblici nazionali destinati alla finanza di imprese, individuate dallo stesso decreto.

La Finanziaria, inoltre, interviene in materia di proprietà industriale, attraverso l'istituzione dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e di modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa.

All'istituzione si provvederà mediante decreto del Mse entro il termine di un mese a far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

La norma in esame prevede l'esonero dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione dei brevetti e dei modelli di utilità, per le università e le amministrazioni pubbliche con finalità di ricerca nonché per le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali (l'art. 1, c. 352 della Finanziaria 2006 (legge 266/05) aveva previsto la soppressione della tassa sui brevetti e l'esenzione dall'imposta di bollo

Segue da pag. 43

stare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera in collaborazione con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi di impresa.

853. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati

con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

854. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l'operatività delle misure di sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.

855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca.

856. Per le finalità di cui al comma 855, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:

a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844;

b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.

857. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.

858. Ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli

interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.

859. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 855 dell'anno successivo.

860. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14

della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982.

861. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative può essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al comma 860, secondo modalità anche semplificate, determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2007. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi.

863. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l'intesa sancita dal-

Commenti

per istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali).

Vengono altresì dettati i criteri, di seguito elencati, in base ai quali sono dovuti i diritti per il mantenimento in vita dei brevetti e dei modelli di utilità e per la registrazione dei disegni e dei modelli di cui all'art. 227 c.c. della proprietà industriale (dlgs 30/05):

- brevetto per invenzione industriale: a partire dalla quinta annualità;
- brevetto per modello di utilità: a partire dal secondo quinquennio;
- registrazione di disegni e modelli: a partire dal secondo quinquennio.

Gli interventi del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti Ue sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, di cui all'art. 11, c. 3, del dl 35/05, siano disposti in base ai criteri e alle modalità stabiliti dal Cipe, con propria delibera, su proposta del Mse.

La delibera del Cipe provvederà, in particolare, a determinare:

- la tipologia dell'aiuto concedibile;
- le priorità di natura produttiva;
- i requisiti economici e finanziari richiesti alle imprese ai fini della loro ammissione ai benefici;

Per l'attuazione dei suddetti interventi il Mse potrà avvalersi di Sviluppo Italia spa, in modo da non determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello stato.

Comma 855

Il comma 855, introdotto dalla camera durante l'esame in prima lettura, è modificato dal senato, estende il campo di operatività del «Fondo rotativo per il sostegno

alle imprese e agli investimenti in ricerca» (FRI), di cui all'art. 1, comma 354 della legge 311/04 (Finanziaria 2005), agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del dlgs n. 112/98 per gli investimenti produttivi e per la ricerca.

Si segnala che la versione del testo del disegno di legge come licenziato dalla camera in prima lettura estendeva l'ambito di operatività del Fri «alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca».

La legge 311/04 ha disposto (comma 354 dell'art. 1) l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti spa, del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese», finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale.

La dotazione iniziale del Fondo è stabilita in 6 miliardi di euro, da finanziare con le risorse del risparmio postale.

La ripartizione del Fondo è rimessa a delibere del Cipe sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti: il Fondo è ripartito per essere destinato a interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio.

La disciplina del Fondo rotativo è stata quindi modificata dall'art. 6 del dl 35/05 convertito con modificazioni dalla legge 80/05. In particolare il dl ha provveduto a ridenominare il Fondo, divenuto «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», in quanto una quota, pari ad almeno il 30% della dotazione finanziaria del fondo medesimo, è

stata destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica.

L'individuazione degli obiettivi e delle modalità di utilizzo è affidata al Programma nazionale della ricerca (Pnr), approvato annualmente dal Cipe.

Commi 856-859

Con il comma in esame si autorizza la Cassa depositi e prestiti spa a incrementare la dotazione iniziale del citato Fondo di cui al comma 855 (Fri), fino a un massimo di 2 miliardi di euro e dentro i limiti annuali di spesa fissati dal comma 361, dell'art. 1, della legge 311/04 che allo scopo possono essere integrati:

- a valere sul fondo competitività in caso di finanziamenti destinati a interventi regionali, sia complementari che integrativi dei progetti di innovazione industriale;
- a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome.

Il comma 361 della legge 311/04 ha autorizzato la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. In sostanza, tale autorizzazione di spesa riguarda i contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interventi a carico del fondo rotativo.

È prevista la stipula di apposite convenzioni da parte delle regioni e delle province autonome con la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione degli interventi complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale. In particolare, con tali convenzioni, stipulate conformemente agli indirizzi dei ministri dell'econ-

omia e delle finanze e dello sviluppo economico, si provvederà a regolamentare le modalità di intervento, nonché a fissare la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del rientro.

È inoltre prevista la stipula di apposite convenzioni con riferimento a interventi agevolativi a favore delle imprese e della ricerca previsti in leggi regionali o in atti di programmazione comunitaria diversi dagli interventi di cui al precedente comma.

Commi 860-862

Il dispositivo previsto dai commi 860-862, aggiunto nel corso dell'esame presso la V commissione bilancio, è volto alla valorizzazione dei programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione; a tal fine gli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica - Fit sono assimilati alle misure di sostegno previste a favore delle suddette imprese dagli artt. 103 e 106 della legge 388/2000. Il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» (Fit) è stato istituito presso il ministero dell'Industria (ora Mse) dall'art. 14 della legge 46/1982 («Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»).

Viene in particolare stabilito che nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Mse per l'attuazione degli interventi previsti dai citati articoli della Finanziaria 2001, possano essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti da imprese innovative di nuova costituzione, ai sensi dell'art. 14 della legge 46/82, nonché dalla direttiva del ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001.

L'istruttoria dei suddetti programmi di ricerca e sviluppo può essere affidata agli

la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione da parte del Cipe, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

864. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida di cui al comma 863, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del

Quadro strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.

865. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 863 da iscriverne nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

866. Le somme di cui al comma 863, iscritte nella Tabella F allegata alla presente legge, ai sensi del comma 865, sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013.

867. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Magistero alle acque di Venezia e il Commissario delegato per l'emergenza socio-economico e ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto Marghera, nonché per gli interventi di risanamento del polo chimico Laghi di Mantova è autorizzata la spesa complessiva di euro 209 milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e euro 53 milioni per l'anno 2010. L'utilizzo delle risorse è disposto con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

868. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formulano un piano per la riassetto del bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

869. Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore dell'autoimprendi-

torialità e dell'autoimpiego sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per una quota di 225 milioni di euro nell'anno 2007 e di 75 milioni di euro nell'anno 2008.

870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

871. Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870 è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal Cipe, nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.

872. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modifi-

cazioni, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.

873. Il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870.

874. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870.

Continua a pag. 46

stessi soggetti convenzionati con il Mse che attuano le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative, sulla base di modalità, anche semplificate, per la cui determinazione la norma in esame rinvia a un decreto Mse sentito il ministro dell'economia e delle finanze.

Nel corso della XIV legislatura sulla disciplina del Fondo hanno inciso le disposizioni di alcuni provvedimenti che hanno determinato l'ampiamiento del relativo campo d'intervento, quali la legge n. 273 del 12 dicembre 2002 e la legge n. 311/04 (legge finanziaria per il 2005). Quest'ultima ha destinato gli interventi del Fondo anche ai programmi di investimenti delle imprese commerciali, turistiche e di servizi (individuate dalla norma come quelle corrispondenti alle sezioni G, H, I, J, K, L, M, N e O della classificazione delle attività economiche dell'Istat, a sostegno dei relativi processi di innovazione.

Il comma 862 reca le norme finalizzate al completamento degli interventi della programmazione negoziata. In particolare, è prorogato al 31 dicembre 2007, il termine entro il quale possono essere completate le iniziative finanziate con gli strumenti della programmazione negoziata e non completata alla data di scadenza delle proroghe finora concesse, qualora queste siano state realizzate in misura non inferiore al 30% degli investimenti ammessi.

Commi 863-866

Aumento virtuale del fondo per le aree sottoutilizzate. La legge prevede un incremento di 64.379 milioni di euro. Cifra che viene stanziata in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del

Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013. La cifra è stata approvata con l'intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005. Analizzando le scadenze temporali le cifre diventano però molto meno interessanti. Infatti le imprese per i prossimi due anni 2007 e 2008 potranno contare soltanto su un totale di 200 milioni ripartito in 100 milioni all'anno. Solo dal 2009 sono previsti 5 miliardi di euro di risorse che diventeranno 59.179 entro il 2015. Le risorse saranno annualmente stabilite dalla relativa legge finanziaria e sono pertanto soggette a possibili variazioni. Le eventuali risorse non impegnate potranno essere utilizzate come residui fino al 2013. Tali risorse sono di particolare importanza visto che rappresentano il cofinanziamento nazionale che si affiancherà ai fondi comunitari provenienti dall'Ue per il periodo 2007-2013 e serviranno a garantire l'efficacia dei relativi programmi. Si affiancano in particolare alle risorse previste dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e dal Fondo sociale europeo (Fse). A questa norma va aggiunto che non meno del 30% delle risorse è destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. Viene inoltre specificato che la dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento non possono essere variati, salvo approvazione da parte del Cipe, sentita la Conferenza unificata che accorpa la Conferenza stato-regioni e la Conferenza stato-città ed autonomie locali. La legge precisa che il Quadro strategico nazionale (Qsn), in coerenza con l'indirizzo assunto nelle linee guida di cui sopra, costituisce la sede della program-

mazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. A tal fine viene istituita una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei ministeri competenti per garantire in particolare l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie. La cabina di regia non comporterà costi aggiuntivi in quanto viene istituita avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato.

Commi 867-868

Ammonta a 209 milioni di euro lo stanziamento per la messa in sicurezza del sito di bonifica di interesse nazionale di Porto Marghera e per gli interventi di risanamento del Polo chimico Laghi di Mantova. Le risorse saranno distribuite in tre rate da 52 milioni a valere su ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e una rata da 53 milioni di euro a valere sull'anno 2010. Un apposito decreto interministeriale del ministro dello sviluppo economico e del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilirà le modalità di utilizzo dei fondi. Le risorse saranno destinate alla realizzazione delle opere previste nell'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra i ministeri interessati, il Magistrato alle acque di Venezia e il commissario delegato per l'emergenza nella Laguna di Venezia-Porto

Marghera, nonché per gli interventi di risanamento del Polo chimico Laghi di Mantova. Entro il 31 gennaio 2007 sarà formulato un piano per la riassetto del bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

Comma 869

Passano da 200 a 225 milioni di euro i fondi che lo stato incamera a valere sulle risorse in precedenza destinate a Sviluppo Italia spa per finanziare gli incentivi destinati all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego. La manovra iniziale prevedeva di togliere risorse per 125 milioni di euro sul 2006 e di 75 milioni di euro sul 2007. Con il nuovo testo viene posticipato il taglio di impegni, prelevando 225 milioni di euro dal 2007 e 75 milioni dal 2008.

Commi 870-874

L'obiettivo è garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca. La disposizione istituisce a tal fine il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (Far), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (Firb), e, per quanto di competenza del ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate. Si tratta di una delle misure per la semplificazione nella gestione

Segue da pag. 45

875. Al fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziare a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.

876. Il Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, è integrato di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.

877. All'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: «controgaranzie» sono in-

serite le seguenti: «e cogaranzie».

878. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 877 del presente articolo, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

879. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 33, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano anche alle società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal comma 877 del presente articolo.

880. All'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;

b) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 23, secondo periodo, le parole: «ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

d) al comma 24, le parole: «ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, com-

ma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati «confidi», anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.

882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi so-

lo ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi. Per le medesime finalità, in attesa dell'attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, III direttiva in materia di antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

883. Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

884. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

885. Per le finalità di cui all'ar-

ticolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per l'anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

886. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.

887. Le amministrazioni di cui al comma 886 conformano la propria attività a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emissione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.

888. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105, è autoriz-

Commenti

dei fondi per gli incentivi che, attraverso la Finanziaria, mirano ad accorpate Fondi destinati agli stessi settori per facilitarne la gestione e renderne più semplice l'utilizzo. Il Fondo sarà alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal Cipe, nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo. La Finanziaria autorizza già la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo. La destinazione del Fondo sarà effettuata in attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca (Pnr). Il ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo. La ripartizione deve comunque garantire il finanziamento di un programma nazionale di investimenti nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate. La norma dà quindi spazio alla progettualità e all'orientamento degli enti che operano giornalmente nella ricerca. Un apposito provvedimento del ministero dovrà definire i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo ai fini della concessione delle agevolazioni, in modo da garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Non c'è fretta comunque per il nuovo regolamento, visto che nel durante trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti.

Comma 875

Viene istituito il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Lo scopo è assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi per il potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica. Al Fondo per gli interventi Ifts saranno destinate le risorse previste dalla stessa Finanziaria e quantificabili in 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, nonché le risorse assegnate al Fondo unico per le aree sottoutilizzate con precisa destinazione per gli interventi Ifts. Infine confluiscono anche le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Comma 876

Sono incrementate di 110 milioni di euro le risorse destinate al Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo, previsto dalla legge 266/97. Si tratta di 30 milioni di euro in più per il 2007 e di 40 milioni in più per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Inoltre il provvedimento incarica il Cipe di semplificare le modalità con cui il Fondo viene ripartito tra le varie regioni come cofinanziamento nazionale di programmi strategici nei settori commercio e turismo.

Commi 877-879

Il ministero dello sviluppo economico potrà destinare risorse all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi anche per la prestazione di cogaranzie. La norma attualmente prevista dal dlgs 114/98 lo permetteva

solo per la prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti. L'ampliamento delle prestazioni finanziabili sarà finanziato grazie ad uno stanziamento complessivo di 70 milioni di euro nel triennio 2007-2009, di cui già 30 milioni di euro a valere sul 2007. Anche le società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi potranno imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti dai contributi degli enti pubblici; tale possibilità era già prevista dal dl 269/2003 per le banche e i confidi.

Comma 880

Il provvedimento abroga le disposizioni della legge 326/2003 che prevedevano il conferimento del Fondo di garanzia di cui alla legge 662/96 gestito da Mcc Spa, in una società per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo stato. Viene inoltre abrogato, per i confidi, l'obbligo di composizione del consiglio di amministrazione sulla base della legge 1068/64.

Commi 881-882

Rafforzamento dei confidi, anche tramite fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati o banche di credito cooperativo. Questo è l'obiettivo dei provvedimenti previsti dai commi 881 e 882 della Finanziaria. Allo scopo di dare forza allo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi, i confidi stessi sono obbligati, entro il 30 giugno 2007, ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello stato, degli enti loca-

li o territoriali o di altri enti pubblici. Lo scopo è quello di attribuire le risorse al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Un'altra misura prevede l'introduzione della possibilità di destinare i fondi di garanzia interconsortile alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico previsto dal decreto legislativo 385/1993. I fondi potranno essere inoltre destinati ad interventi finalizzati alla riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi. Inoltre i confidi vengono esentati dalla normativa in materia di antiriciclaggio, in attesa dell'attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, III direttiva in materia di antiriciclaggio.

Commi 883-885

Sono destinati 120 milioni di euro a sostegno delle imprese nazionali del settore aeronautico per la partecipazione a progetti in collaborazione internazionale. I fondi sono finalizzati a erogare finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime. Un altro stanziamento di 70 milioni di euro sosterrà la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscet-

zato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

889. All'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «372» è sostituita dalla seguente: «371».

890. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 371 sono inseriti i seguenti:

«371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366, può essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.

371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372».

891. All'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «371» è sostituita dalla seguente: «371-ter».

892. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informa-

zione, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

893. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato «Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali», con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.

894. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle

regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893.

895. Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892, è data priorità a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.

896. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finan-

ze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.

897. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sono abrogati, conseguentemente è ripristinata la Direzione generale di commissariato e di servizi generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

898. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali, effettuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante l'impiego del genio militare. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presen-

te comma.

899. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.

900. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 5 milioni di euro, destinato all'ammodernamento del parco autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell'Arma dei carabinieri. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.

901. Per l'anno 2007, le dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa concernenti investimenti fissi lordi (categoria 21) sono ridotte, in maniera lineare, di 50 milioni di euro.

902. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 finalizzata ad interventi sanitari che si rendano eventualmen-

Continua a pag. 48

tibili di impiego duale. Infine, ammontano a 120 milioni di euro le risorse stanziante per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.

Commi 886-887

Integrare l'attività dei ministeri coinvolti e giungere all'emanazione di bandi unitari. Questo è l'obiettivo proposto dalla Finanziaria in merito agli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica. Tali incentivi sono concessi a valere sui Fondi di competenza dei ministeri dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca e del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della presidenza del consiglio dei ministri. L'obiettivo è giungere ad una gestione coordinata dei vari fondi, attraverso l'adozione di direttive congiunte. Il punto di arrivo del processo di semplificazione dovrà portare all'emanazione di bandi unitari e all'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.

Comma 888

Vengono stanziati 3 milioni di euro a decorrere dal 2007 per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale. Lo stanziamento è effettuato a favore del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere.

Commi 889-891

Forti spinta agli incentivi per i distretti produttivi. Con la Finanziaria potrà es-

sere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto. Questo anche in assenza del decreto del ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure previste dalla Finanziaria 2006. Un apposito decreto concertato sarà chiamato ad individuare i progetti regionali ammessi al beneficio ed i relativi oneri per il bilancio dello stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale. Si tratta pertanto di una corsia preferenziale per i distretti produttivi, che permette di appoggiarsi alla normativa regionale per finanziare tali entità, in mancanza della relativa normativa nazionale.

Comma 892

Sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009. L'obiettivo è estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione. Il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione è chiamato ad individuare le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti. Lo dovrà fare con un decreto da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria.

Commi 893-895

Ammontano a 45 milioni di euro le risorse destinate dalla manovra al nuovo «Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali». Il Fondo è istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri. Si tratta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007

al 2009 che serviranno per finanziare progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese. Saranno finanziati prioritariamente progetti che utilizzano e/o sviluppano applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili. Un successivo decreto stabilirà i criteri di distribuzione ed erogazione delle risorse del fondo.

Comma 896

Un fondo miliardario finanzia programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale. La Finanziaria istituisce un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del ministero della difesa finalizzato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico in ambito militare. Il fondo ha attualmente una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009; le successive dotazioni saranno stabilite nelle relative leggi finanziarie. I programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo saranno individuati con appositi decreti del ministro della difesa. Lo stesso ministro è inoltre chiamato a fissare le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.

Comma 897

La norma prevede il ripristino della direzione generale di commissariato e di servizi generali, all'interno del ministero della difesa, direzione che era stata cancellata dal dlgs 216/2005.

Commi 898-901

Ammonta a 25 milioni di euro la dotazione iniziale del neonato fondo di conto capitale destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali. Il fondo, istituito presso il ministero della Difesa, garantirà le risorse per l'effettuazione delle bonifiche anche tramite l'impiego del genio militare. La ripartizione del fondo sarà stabilita con apposito decreto del ministro della Difesa. Nasce inoltre il fondo destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. La dotazione iniziale ammonta a 20 milioni di euro e la sua ripartizione sarà stabilita con decreto del ministro della difesa. L'ultimo fondo di conto capitale neo-istituito avrà una dotazione di 5 milioni di euro e sarà destinato all'ammodernamento del parco autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell'Arma dei carabinieri. La competenza per la ripartizione del fondo spetta sempre al ministro della difesa. Contestualmente, le dotazioni del ministero della difesa per investimenti fissi lordi vengono ridotte linearmente di 50 milioni di euro, per l'anno 2007.

Comma 902

L'anno 2007 vedrà uno stanziamento di 10 milioni di euro che sarà destinato al personale, militare e non, affetto da in-

Segue da pag. 47

te necessari in favore di personale affetto di infermità letali ovvero da invalidità o inabilità permanente nonché al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessate da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, nonché in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento.

903. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell'Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà sugli aiuti di Stato del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

904. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti cor-

renti alle imprese, è integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni a decorrere dall'anno 2009, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.

905. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono emanate, tenendo conto dei principi del diritto comunitario, disposizioni in merito all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.

906. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei soli confronti delle società di cui al comma 905 del presente articolo, è rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 905.

907. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.

908. Nei casi di cui al comma 907, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

909. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, so-

no apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione»;

b) all'articolo 87, al comma 2, la lettera e) è abrogata;

c) all'articolo 87, al comma 4, le parole: «In relazione a servizi e forniture,» sono soppresse;

d) all'articolo 87, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Nell'ambito dei requi-

siti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa».

910. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».

911. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

Commenti

fermità letali ovvero da invalidità o inabilità permanente. La spesa finanziaria anche interventi mirati al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessate da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, nonché in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento.

Comma 903

Tetto di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007. Questo il limite imposto al finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell'Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. L'autorizzazione di spesa passa a 35 milioni di euro per il 2008 e altrettanti per il 2009. Il Fondo, gestito da Sviluppo Italia spa, eroga un sostegno finanziario temporaneo e reversibile, della durata massima di 6 mesi, finalizzato a mantenere in attività una impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

Comma 904

Ammonta a 1,3 miliardi di euro l'incremento delle risorse stabilito dalla Finanziaria ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma. Le risorse andranno ad incrementare l'apposito fondo da ripartire che contiene gli importi delle dotazioni di bilancio dei vari ministeri relative ai trasferimenti correnti alle imprese. L'incremento di risorse sarà spalmato sul triennio 2007-2009.

Commi 905-906

Saranno fissate con apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri le previste disposizioni relative alla cessione

delle quote superiori al 20% del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. Si tratta delle disposizioni in attuazione del divieto imposto dalla legge 290/2003 alle società operanti nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, di detenere quote superiori al 20% delle società che gestiscono la rete di trasporto. Le disposizioni saranno emanate tenendo conto dei principi del diritto comunitario. Il divieto di detenere tali quote in misura superiore al 20% viene però di nuovo posticipato. Dopo che la legge 290/2003 aveva stabilito la decorrenza del divieto dal 1° luglio 2007, il termine era già stato prorogato al 31/12/2008 dalla Finanziaria 2006. Non è più una data a stabilire la decorrenza del divieto, il nuovo provvedimento prevede che il divieto decorrerà a partire dal 24 mese successivo all'entrata in vigore del DPR.

Commi 907-908

Potranno ricorrere anche alla locazione finanziaria i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. La misura è prevista nei casi di realizzazione, acquisizione e completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità. La nuova norma specifica che il bando è tenuto comunque a determinare i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Commi 909-910

Gli enti aggiudicatori dovranno valutare la congruità dei costi di lavoro proposti nelle offerte per l'affidamento di appalti di

lavori pubblici. Gli enti aggiudicatori saranno tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente dal ministero del lavoro sulla base della contrattazione collettiva stipulata dai sindacati più rappresentativi, delle norme previdenziali e dell'area territoriale di riferimento. La modifica al codice dei contratti pubblici opera una stretta per favorire la sicurezza e l'emersione del lavoro nero. Le offerte particolarmente basse non potranno più essere giustificate adducendo motivazioni relative al rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro. Nell'ambito della qualificazione per eseguire lavori pubblici, saranno considerate anche le informazioni fornite dal soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa. Viene inoltre estesa l'operatività delle norme di controllo su imprese appaltatrici o lavoratori autonomi previste dal dlgs 626/1994 anche al caso in cui tale impresa appaltatrice o lavoratore autonomo sia incaricato di lavori nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda. L'imprenditore committente sarà chiamato a rispondere in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore non risulti indennizzato ad opera dell'Inail.

Comma 911

La disposizione incide sull'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il provvedimento che attua le deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. In particolare la disposizione, così come modificata dalla legge finanziaria, conferma il principio della solidarietà fra committente e appaltatore in merito all'obbligo di corrispondere il trattamento retributivo e i

contributi previdenziali ai lavoratori che siano impiegati nell'ambito degli appalti di opere (cioè di lavori) o di servizi (dalla manutenzione, alla pulizia, alle assicurazioni, all'ingegneria e architettura ecc.). La differenza con la norma del 2003 consiste in primo luogo nel fatto che nell'obbligo viene coinvolto anche ogni eventuale subappaltatore; in secondo luogo che tale obbligo in solido passa da uno a due anni decorrenti dalla cessazione dell'appalto.

Comma 912

Questo comma introduce un elemento di chiarimento all'interno della disciplina in materia di realizzazione, acquisizione e completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, per le quali i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici (dlgs 163/06), cioè tutte le amministrazioni pubbliche e i soggetti ad esse assimilabili, abbiano deciso di avvalersi di contratti di locazione finanziaria. Si ricorda che per questa tipologia di contratti i precedenti commi 907 e seguenti hanno dettato alcune indicazioni di particolare utilità per le stazioni appaltatrici (amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti tenuti ad applicare il Codice dei contratti pubblici). In questa disposizione si stabilisce il profilo del soggetto che può presentare l'offerta, chiarendo che esso può anche essere un raggruppamento temporaneo di imprese (o Ati, associazione temporanea di imprese, come dice la norma) e non soltanto un soggetto singolo (peraltro di difficile individuazione visto che deve sommare requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria difficilmente riconducibili ad un unico centro di imputazione giuridica, trattandosi di profili inerenti alla realizzazione di opere e al loro finanziamento). Si deve però trattare di un raggruppamento che abbia al suo interno sia il soggetto realizzatore, sia il finanziatore; in questo caso ognuno di questi soggetti risponde contrattualmente per le obbligazioni che sono ad esso impu-

«2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».

912. L'offerente di cui al comma 908 può essere anche un'associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

913. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

914. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi

o di servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

915. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, è autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007.

916. Il 40 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere destinato per la realizzazione e il completamento di strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e servizi sono già previsti dai piani regionali trasporti.

917. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, è autorizzata un'ulteriore

spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2007.

918. Per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, nonché, ove si individuano misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee sono disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo. L'efficacia delle modalità di utilizzazione di tale fondo è comune subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla autorizzazione della Commissione europea.

919. A carico del fondo di cui al comma 918 è prelevato l'importo di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscono, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti

al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918 sono determinati criteri e modalità per la fruizione di dette agevolazioni.

920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l'anno 2006, ai sensi del comma 108 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prelevato l'importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per essere destinato alla misura prevista all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

921. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2007, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 10 dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza è

autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme già stanziata sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.

922. Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al completamento di progetti informativi di competenza del Ministero delle Infrastrutture, già previsti nell'ambito del Piano triennale per l'informatica 2007-2009 è autorizzata la spesa di euro 8.500.000 per l'anno 2007, di euro 4.200.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da iscriverne nello stato di previsione del medesimo Ministero.

923. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è stabilito un incremento delle

Continua a pag. 50

tabili. In alternativa al raggruppamento la norma prevede che possa partecipare all'aggiudicazione di questi appalti anche un «contraente generale». Il riferimento è chiaramente al cosiddetto «general contractor» previsto dalla legge 443/01 (legge obiettivo), particolare tipologia di impresa (di grandi dimensioni) che opera secondo il modello del cosiddetto «appalto a regia» e che è prevista all'interno della normativa sulle grandi infrastrutture. Ciò dovrebbe comportare che a queste gare possano partecipare soltanto quei soggetti che siano stati attestati dal ministero delle Infrastrutture come contraenti generali ai sensi della normativa sulle grandi infrastrutture. Questa conclusione peraltro non appare del tutto certa dal momento che si potrebbe anche sostenere che, in assenza di un richiamo ai soggetti qualificati ai sensi della citata normativa, potrebbero partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti di locazione finanziaria anche soggetti che possono rientrare nella nozione di contraente generale data dall'articolo 162, comma 1, lettera g) del dlgs 163/06, ma che non siano stati qualificati dal ministero delle Infrastrutture. In ogni caso la legge finanziaria si premura anche di prevedere l'applicazione dell'istituto del «subentro» laddove prevede che in caso di fallimento o inadempimento dell'obbligazione contrattuale da parte di uno dei componenti il raggruppamento, l'altro componente può sostituirlo, previa richiesta di assenso del committente, con un altro soggetto che abbia, ovviamente, almeno le stesse caratteristiche del soggetto che faceva parte del raggruppamento.

Comma 913

In maniera assai poco chiara (non si capisce affatto se si sta trattando sempre l'argomento del contratto di contratti di locazione finanziaria o di altre disposizioni), il comma 913 stabilisce il principio generale per cui la stazione appaltante subordina l'adempimento delle proprie obbliga-

zioni (in particolare il pagamento) ad una verifica positiva rispetto alle modalità di realizzazione dei lavori e alla eventuale gestione dell'opera come prevista dal contratto, se prevista. Anche in questo caso si mette «nero su bianco» un qualcosa che risulta immanente alla normativa sui contratti pubblici, ai fini di mera e ulteriore tutela dell'interesse pubblico.

Comma 914

Il comma 914 agisce in un ambito di applicazione oggettivo ben definito, che è quello degli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, anche se sembra sovrapporsi alla disciplina che, almeno per quel che riguarda gli appalti di servizi, è prevista nel Codice dei contratti pubblici, rispetto all'istituto del cosiddetto «avvalimento» (si tratta della norma che consente a un soggetto di qualificarsi anche con i requisiti di un altro soggetto che mette a disposizione, per un tempo determinato e a determinate condizioni, mezzi tecnici o referenze di fatturato o di personale). La somiglianza risiede nel fatto che anche in questo caso si consente alle stazioni appaltanti di valutare come effettivamente provati i requisiti tecnici previsti dal bando di gara per svolgere il servizio, laddove il soggetto che concorre all'aggiudicazione della commessa abbia stipulato con terzi un contratto di locazione finanziaria. Se dal punto di vista giuridico le differenze tra la norma in esame e quella del Codice sull'avvalimento sono chiare ed evidenti, nella sostanza, si tratta di due diversi modi per arrivare alla prova, attraverso l'apporto di un terzo estraneo al soggetto concorrente, di un requisito (tecnico) stabilito dal bando di gara.

Comma 915

Per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali corrisposti dagli autotrasportatori nel corso del 2006 è prevista una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007. Si tratta di una misura finalizzata alla protezione dell'ambiente e della sicu-

rezza stradale attuata mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle infrastrutture. In pratica queste risorse sono orientate prevalentemente alla riduzione dei pedaggi autostradali a favore dell'autotrasporto.

Comma 916

Viene stabilito un vincolo di destinazione di risorse economiche al completamento e alla realizzazione di strutture logistiche intermodali già previste dai piani regionali dei trasporti. In pratica il 40% delle disponibilità del fondo istituito dalla legge finanziaria 2006 per attivare misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto merci dovrà essere utilizzato al completamento delle strutture logistiche intermodali di 1° livello. La dotazione finanziaria del fondo è stata stabilita dal successivo comma 918 in 186 milioni.

Comma 917

Un'ulteriore spesa di 54 milioni di euro viene prevista per l'anno 2007 per compensare la riduzione dei premi Inail per gli autisti richiesti alle imprese autotrasporto. In sostanza le imprese di autotrasporto saranno agevolate anche quest'anno nel pagamento dei premi e sarà l'erario a rimborsare l'Inail entro l'importo massimo stabilito dalla legge.

Comma 918

Al fondo finalizzato all'accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica introdotto dalla legge finanziaria 2006 viene assegnato l'importo di 186 milioni per l'anno 2007. Si tratta di risorse destinate al proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto dopo la riforma del settore introdotta dalla legge 1° marzo 2005, n. 32. L'utilizzo di queste risorse è peraltro vincolato alle determinazioni comunitarie in materia e all'emanazione di un apposito regolamento interministeriale.

Comma 919

Dal fondo per l'accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica introdotto dalla legge finanziaria 2006 viene prelevato l'importo di 70 milioni di euro per agevolare l'acquisizione anche mediante locazione finanziaria di autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Sarà però un regolamento interministeriale ad individuare i dettagli per l'erogazione di questo incentivo.

Comma 920

Viene stabilito un trasferimento di 42 milioni di euro dal fondo di cui al comma 919 per finanziarie ulteriormente la riduzione dei premi Inail accordati alle imprese lo scorso anno.

Comma 921

Arriverà un incremento delle tariffe applicabili per l'effettuazione delle operazioni di motorizzazione. La finalità del provvedimento è quella di reperire maggiori risorse anche per potenziare il funzionamento del Ced del ministero dei trasporti. Altri 10 milioni di euro serviranno invece per la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.

Comma 922

Previsto uno specifico stanziamento per il completamento e la prosecuzione dei progetti informativi di competenza del ministero delle Infrastrutture. In sostanza viene autorizzata una spesa specifica per il triennio 2007-2009.

Comma 923

Con decreto da emanarsi entro il 31 gennaio 2007 verrà stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Questo aumento sarà applicabile in maniera uniforme sia sulle operazioni

Segue da pag. 49

tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello stesso articolo 80, comma 8.

924. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

925. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il «Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno», le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia Spa (Infratel Italia) di cui all'articolo 7 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

926. Nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutil-

izzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con propria deliberazione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2009 al Ministero delle comunicazioni per la realizzazione delle finalità di cui al comma 925. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 sono diminuite di 50 milioni di euro.

927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni il «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:

- incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;
- incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale;
- favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;
- favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;
- incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 927 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.

929. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 927 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

930. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.

931. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fon-

do di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.

933. Dopo l'articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 può essere, a cura dell'ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo».

934. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: «per le finalità di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano».

935. All'articolo 10 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente com-

ma:

«Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi d'intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda estera».

936. Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del «made in Italy» è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili car-

Commenti

eseguite dagli uffici pubblici che dai centri privati autorizzati.

Comma 924

Sono stati stanziati 5 milioni di euro a decorrere dal 2007 per finanziare l'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

Comma 925

Il Fondo per le aree sottoutilizzate è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 allo scopo di finanziare la realizzazione di infrastrutture per la banda larga con particolare considerazione alle aree del Mezzogiorno

Comma 926

Il Cipe potrà assegnare ulteriori 50 milioni di euro per il 2009 al ministero delle comunicazioni per perseguire le finalità di cui al comma precedente. Conseguentemente le risorse del Fondo destinate al ministero dello sviluppo economico saranno ridotte di 50 milioni di euro

Comma 927

Con questo comma nasce un nuovo fondo. Si chiamerà «Fondo per il passaggio al digitale» e servirà a finanziare la diffusione della televisione digitale su tutto il territorio nazionale. A gestirlo sarà il ministero delle comunicazioni. Il fondo finanzia una raffica di interventi. E cioè: la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale; il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale; la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale. E ancora: la transizione al digitale delle famiglie economicamente o socialmente disagiate e la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

Comma 928

Il ministro delle comunicazioni, da par-

te sua, dovrà mettere a punto un decreto, per definire gli interventi legati alla diffusione del digitale su larga scala, dettando anche le condizioni e i requisiti per accedere ai finanziamenti, ma anche le categorie di beneficiari, lo svolgimento delle sperimentazioni e, infine, le modalità di verifica degli interventi avviati, legati alla diffusione della tecnologia agevolata.

Comma 929

Per la realizzazione degli interventi agevolati di diffusione della tv digitale la Finanziaria stanziava 40 mln di euro l'anno tra il 2007 e il 2009.

Comma 930

La Finanziaria detta qui uno «sconto di pena» per gli esercenti la radiodiffusione sonora e quella televisiva in ambito locale. Le sanzioni amministrative che il codice delle comunicazioni elettroniche prescrive vengono ridotte a un decimo di quelle attualmente previste. Si tratta del dispositivo sanzionatorio previsto dall'art. 98 del decreto legislativo n. 259/2003, che attualmente prevede, in caso di installazione e fornitura delle reti di comunicazione elettronica senza autorizzazione, la reclusione da uno a tre anni. Pena che oggi viene ridotta alla metà se si tratta di impianti per la radiodiffusione radio-tv in ambito locale.

Comma 931

Nessuno sfioramento sarà concesso sul budget per le spese collegate a progetti cofinanziati dall'Unione europea, così come sulla parte di risorse legata al cofinanziamento nazionale. La Finanziaria 2005 concedeva a una gran quantità di enti, amministrazioni pubbliche, associazioni, fondazioni di diritto privato, così come alle camere di commercio, la possibilità di aumentare sul 2005 le proprie spese, al netto dei costi di personale, in misura non superiore al livello di spesa fatto segnare nel 2003 aumentato del

4,5%. Mentre per gli anni 2006 e 2007 la percentuale di incremento scendeva al 2%. Ora, questa misura non sarà più possibile.

Comma 932

Questo comma raggruppa alcuni dei canali finanziari, oggi presenti. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla Simest spa e destinati alle operazioni di venture capital in paesi che non aderiscono all'Unione europea saranno raggruppati in un unico fondo. In questo nuovo mega-borsellino nazionale per l'export confluiranno anche le risorse del fondo istituito presso la stessa Simest per le operazioni di venture capital nei Balcani (art. 5, comma 2, lettera c), della legge n. 84/2001.

Comma 933

Il fondo rotativo istituito con l'art. 2 della legge n. 394/1981 eroga finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale delle imprese nei paesi extra-Ue. Ad essere sostenute sono in particolare le pmi, ma il fondo ha come missione finanziare tutte le imprese esportatrici di prodotti e servizi. Ora la Finanziaria prevede, con questo comma, che questo fondo gestito da Simest spa possa essere garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito. In sostanza la manovra concede all'ente gestore di assicurare il fondo da eventuali mancate restituzioni. I costi della garanzia o assicurazione saranno addebitati dall'ente gestore alle imprese, cioè ai beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o di garanzia che Simest intenderà stipulare saranno sottoposte all'approvazione del comitato di gestione del fondo.

Comma 934

Qui viene riscritto un pezzo della legge Simest, la n. 100 del 1990. In sostanza la manovra 2007 prescrive che gli utili conseguiti da Simest spa, an-

che se frutto di plusvalenze ricavate da cessioni di partecipazioni effettuate, potranno essere distribuiti ad azionisti diversi dallo stato. Mentre la quota di utili di competenza del ministro del commercio con l'estero, oggi ministero per il commercio internazionale e le politiche comunitarie, verrà reinvestita per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

Comma 935

Aiuti all'agroalimentare e al turismo. La legge che prevede misure per il sostegno delle esportazioni italiane (n. 394/1981) si arricchisce di un nuovo strumento d'intervento. Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano all'estero verranno concessi contributi ai progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati dai consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero. Ma la missione di questi consorzi dovrà essere esclusivamente l'attrazione della domanda estera.

Comma 936

La manovra 2004 (art. 4, comma 61 della legge n. 350/2003) ha finanziato tutta una serie di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy». Tra le azioni previste all'epoca anche la regolamentazione dell'indicazione di origine e l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio, nonché misure per diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei. Ora, la manovra del 2007 accelera su questo terreno e, per favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese tramite l'adozione di marchi consortili, di natura privatistica, incrementa le risorse del fondo per il «made in Italy» di altri 20 milioni di euro per il 2007 e 26 milioni di euro l'anno per il biennio 2008/2009. Una parte di queste

dati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo.

937. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con le finalità fissate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, una somma pari a 50.000 euro per ciascuno anno del triennio 2007-2009, è destinata al finanziamento del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 97.

938. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i criteri e le modalità di utilizzo di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.

939. All'articolo 2, comma 85, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:

a) verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;

b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;

c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil».

940. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella è erogata a favore dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti del-

la Laga e dell'ente Parco nazionale della Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborativa presso gli enti Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati, a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

941. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 49 del medesimo articolo 4, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli».

a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di

aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

942. Allo scopo di potenziare l'attività di promozione e sviluppo del «made in Italy», anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14-vicies semel del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che è contestualmente abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

943. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e la promozione culturale a loro favore, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero nonché il coor-

dinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2007 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

944. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295.

945. Per l'attuazione del Protocollo d'intesa tra il Governo italiano e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007, finalizzata al completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilità triestina.

946. All'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, l'alinea è sostituito dal seguente: «Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie eraria-

Continua a pag. 52

risorse, pari a un milione di euro l'anno per il triennio 2007/2009, viene destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate a certificare la qualità e la salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie. Ma i soldi a questo fine non saranno subito disponibili; per beneficiarne è necessario attendere un prossimo decreto del ministro dello sviluppo economico che definirà le regole di finanziamento.

Comma 937

Anche questo comma si inserisce nella falsariga tracciata dalla manovra 2007 per tutelare e promuovere il made in Italy. Vengono, infatti, stanziati 2 milioni di euro per il biennio 2007/2008 (un mln di euro l'anno) per promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità. Ma da queste somme verrà detratto un importo pari a 50.000 euro l'anno nel periodo 2007-2009, per finanziare il Museo internazionale delle ceramiche di Faenza.

Comma 938

Le risorse stanziati per la ceramica italiana di qualità verranno utilizzate secondo i criteri fissati dal decreto del ministro delle attività produttive del 16 maggio 2003 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003).

Comma 939

Il governo ritorna sulla manovra d'estate (legge n. 286/2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006 - supplemento ordinario n. 223) e aggiunge un nuovo comma in materia di regolamentazione della rete autostradale. In particolare, con questo comma incluso nel maxi-emendamento alla manovra, vengono previste nuove regole per l'affidamento dei servizi di distribuzione dei carbolubrificanti e delle attività commerciali e di ristorazione nel-

le aree di servizio delle reti autostradali. Questi i nuovi principi:

- dovrà essere preventivamente verificata la sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti per garantire livello adeguato e regolarità al servizio;
- andranno valutate le offerte dei concorrenti sulla base dell'efficienza, della qualità e della varietà dei servizi offerti, ma anche gli investimenti da effettuare in rapporto alla durata degli affidamenti e alla pluralità dei marchi. Inoltre, i processi di selezione dovranno assicurare maggior peso al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;
- infine, i modelli contrattuali proposti da chi concorre all'affidamento dei servizi dovranno essere idonei ad assicurare

la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi stessi, nonché la competitività dei prezzi dei prodotti tanto per i prodotti oil, quanto per quello non oil.

Comma 940

Per garantire i livelli occupazionali del Parco nazionale del Gran Sasso, dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella, la Finanziaria stanziava 2 milioni di euro a favore di questi enti a partire dal 2007. I fondi serviranno a stabilizzare il personale fuori ruolo operante in questi enti. Le stabilizzazioni lavorative saranno effettuate nei limiti dei 2 milioni di euro assegnati e nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro vigenti col personale che presta oggi attività professionale e collaborativa presso gli Enti parco saranno regolati, sulla base di nuovi contratti, da stipulare a partire dal 1° gennaio 2007 e fino alla definitiva stabilizzazione del personale stesso. Ma tali contratti non potranno essere più siglati oltre il 31 dicembre 2008.

Comma 941

La manovra 2004 (art. 4, comma 41 della legge n. 350/2003) dispone che l'import-export a fini di commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza è un reato, punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. La Finanziaria 2004 spiega anche che è falsa indicazione anche la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine. E che costituisce fallace indicazione, anche quando sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Ora, con questo comma, la manovra per il 2007 fa un passo in avanti e spiega che anche «l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli» costituisce un reato. E va punito allo stesso modo. In una prima stesura, il ddl Finanziaria includeva nella fattispecie di reato anche l'utilizzo di marchi italiani su tutti i prodotti fatti all'estero. Di conseguenza, la semplice vendita sul mercato italiano di prodotti fatti all'estero, ma marchiati con loghi made in Italy, costituiva reato. Ora, la norma è stata corretta e limita la fattispecie al solo utilizzo fallace o fuorviante dei marchi aziendali italiani. Sulla norma, in ogni caso, potrebbero essere necessari dei chiarimenti perché resta qualche dubbio sulla sua applicazione.

Comma 942

Ancora finanziamenti alla promozione del made in Italy. Questo comma stanziava a riguardo finanziamenti per l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e per l'ammodernamento degli impianti già esistenti. I fondi stanziati a favore degli enti fieristici potranno arrivare a un contributo massimo complessivo di 10 milioni di euro per il 2007. Modalità, criteri e limiti del con-

tributo saranno definiti con un apposito decreto del ministro dello sviluppo economico; decreto che dovrà essere messo a punto entro marzo 2007.

Comma 943

Questo comma probabilmente passerà agli annali come il cosiddetto comma «Pallaro», dal cognome del senatore Luigi Pallaro eletto nella circoscrizione estero, che ha condizionato il proprio voto alla manovra alla definizione di questo stanziamento. Si tratta di un maxi-finanziamento per le politiche generali relative alle collettività italiane all'estero, alla loro integrazione e informazione, e, soprattutto, alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero. I fondi stanziati ammontano a 24 milioni di euro per il 2007, cui si aggiungono 14 milioni di euro per il 2008, e altri 14 milioni per il 2009.

Comma 944

Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (interventi previsti dalla legge n. 139/1992), la Finanziaria ha stanziato 85 milioni di euro per il 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Comma 945

Finanziamenti ad hoc per attuare il Protocollo d'intesa tra il governo italiano e la regione Friuli-Venezia Giulia. Sul piatto 40 milioni di euro per il 2007, da spendere per completare il terzo lotto, secondo stralcio, del tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilità triestina.

Comma 946

Modifica allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia. Cambia l'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, varato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. La modifica riguarda le quote relative ad alcune entrate tributarie erariali, il cui gettito passa diretta-

Segue da pag. 51

li rimosse nel territorio della Regione stessa».

947. In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 10 aprile 2004, n. 111, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definire previa intesa fra il Ministero dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno quantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «otto decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,1 decimi».

948. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 946 e 947 decorre dal 10 gennaio 2008; conseguentemente, sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati:

a) stato di previsione del Ministero dei trasporti: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 1.875.000;

b) stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 68.408.000.

949. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di

euro per l'anno 2009.

950. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all'Esposizione universale del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008.

951. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saragozza del 2008 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2008 e di 450.000 euro per l'anno 2009.

952. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai 2010 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2007, di 1,25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 7 milioni di euro per l'anno 2009.

953. Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per l'Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per l'Esposizione di Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952.

954. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo per l'Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario generale del Governo per l'Esposizione di Shanghai 2010.

955. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresì nominati i Segretari generali del Commissariato e del Commissariato generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento.

956. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952 e ordinano le spese da effettuare in Italia e all'estero per la partecipazione dell'Italia, nonché le spese per le manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle finalità delle esposizioni. Il Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti. Il Commissario e il Commissario generale presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute.

957. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il Commissario generale si avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia ovvero di un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga all'articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari

esteri tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore amministrativo, e di cinque unità di personale dipendente dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario generale comprendono altresì personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante nell'ambito delle Esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto altresì al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennità di missione. Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specifiche professionalità.

958. Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i Segretari generali e i direttori amministrativi sono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.

959. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita l'indennità spettante al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui al comma 957, per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento dell'incarico. Tale indennità non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo. Essa non può essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane.

960. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto ai soggetti di cui ai commi 954, 955 e 957 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti.

961. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un collegio di tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio internazionale.

962. Agli oneri derivanti dai commi da 953 a 961 si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952.

Commenti

mente nelle casse della regione.

Commi 947-948

Per consentire il finanziamento delle funzioni di competenza della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di viabilità e trasporti (eccezione fatta per il trasporto ferroviario interregionale), è previsto l'aumento della devoluzione da otto decimi a 9,1 decimi gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati. Per quanto riguarda invece il trasporto ferroviario interregionale, è prevista una separata intesa tra il ministero dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Questa disposizione, come pure quella del precedente comma 946 (riguardante le quote fisse delle entrate tributarie erariali per la regione Friuli Venezia Giulia), avrà efficacia decorrente dall'1/1/2008, con conseguente riduzione delle autorizzazioni di spesa nel bilancio statale.

Comma 949

Stanziano un budget di 595 mln di euro sul triennio 2007/2009 per la prosecuzione degli interventi per Roma capitale della Repubblica.

Comma 950

Stanziano un budget di 4 mln di euro sul biennio 2007/2008 per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all'Esposizione universale 2015, che sarà curata dalla presidenza del consiglio dei ministri.

Comma 951

Stanziano un budget di 6.250 mila euro sul triennio 2007/2009 per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saragozza del 2008.

Comma 952

Stanziano un budget di 9.050 mila euro sul triennio 2007/2009 per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai 2010.

Commi 953-962

Istituiti due Commissariati (di cui uno generale solo per Shanghai) per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e di Shanghai 2010. Prevista la cessazione della loro attività entro nove mesi dalla chiusura delle relative esposizioni, a seguito della presentazione dei rendiconti finali delle spese, purché rientranti nei budget assegnati nei precedenti commi. La nomina dei commissari sarà effettuata con apposito dm. Con separato dm, poi, saranno nominati i segretari generali, che saranno scelti tra il personale in carriera diplomatica. La gestione dei fondi è compiuta dai commissari, e sono valevoli per l'ordinazione delle spese complessive, con deroga alla disciplina di contabilità generale dello stato. I rendiconti devono essere consegnati entro 9 mesi dalla conclusione delle Esposizioni al ministero degli affari esteri. Entrambi i commissari possono avvalersi di dirigenti prescelti e nominati dal ministero degli affari esteri, nonché di personale a tempo determinato con diritto alle indennità di missioni, di viaggio, vitto e al-

loggio. I commissari (se dipendenti delle p.a.), i segretari generali e i direttori amministrativi, per tutta la durata degli incarichi saranno collocati fuori ruolo. Con apposito dm, sarà stabilita l'indennità spettante a tutto il personale dei rispettivi commissariati. Riconosciuto il rimborso delle sole spese di viaggio per i periodi di servizio fuori sede. Con separato dm sarà nominato un collegio dei revisori dei conti per la vigilanza della loro attività. La copertura finanziaria sarà garantita attraverso i budget stanziati per le partecipazioni dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza e Shanghai.

Comma 963

Incrementato dal 2007 di ulteriori 175 mln di euro annui il contributo annuo ordinario dello stato a favore della città di Roma, in qualità di sede della Capitale della Repubblica.

Comma 964

Stanziano un budget di 8.100 mln di euro per la prosecuzione degli interventi della linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino, Milano e Napoli. Detto budget, che copre il periodo 2007/2021, può essere impegnato già a partire dal 2007.

Comma 965

Stanziano 48 mln di euro per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, soprattutto, per la progettazione definitiva del raddoppio della linea ferroviaria tra Parma e La Spezia (Pontremolese), necessaria per rafforzare il corridoio plurimodale Tirreno-Brennero.

Commi 966

Sono assunti a carico del bilancio dello stato gli oneri per capitale e interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture spa fino al 31/12/2005 per finanziare la linea ad Alta velocità Torino-Milano-Napoli.

Comma 967

Spetta alla Cassa depositi e prestiti, succeduta a Infrastrutture spa, provvedere alla liquidazione del patrimonio separato di quest'ultima società. Completata la liquidazione, viene meno la destinazione dei crediti e proventi previsti, con conseguente estinzione dei debiti di Ferrovie dello stato spa e delle società del Gruppo relativi al citato patrimonio separato sia nei confronti di quest'ultimo sia nei riguardi dello stato.

Comma 968

Viene stabilita l'irrilevanza fiscale degli oneri che lo stato si assume per capitale e interessi dei titoli emessi e dei mutui che sono stati contratti da infrastrutture spa fino alla fine del 2005 per finanziare la Torino-Milano-Napoli dell'alta velocità. Ugualmente irrilevante, dal punto di vista fiscale sarà considerata l'estinzione dei debiti di ferrovie spa.

Comma 969

In relazione agli oneri derivanti per il bilancio dello stato dall'emissione dei titoli e dall'assunzione dei mutui da parte di Infrastrutture spa, la disposizione prevede che sia demandato a un apposito decreto ministeriale il compito di definire i criteri e le modalità con le quali lo stato

963. A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di 175 milioni di euro annui.

964. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» della linea Torino-Milano-Napoli è autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007-2021, di cui 400 milioni per l'anno 2007, 1.300 milioni per l'anno 2008, 1.600 milioni per l'anno 2009 e 4.800 milioni per il periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le somme di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione.

965. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in particolare, per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

966. Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data del 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocità

«Linea Torino-Milano-Napoli», nonché gli oneri delle relative operazioni di copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa, sono abrogati il comma 1, ultimo periodo, il comma 2, ultimo periodo, e il comma 4 dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

967. La Cassa depositi e prestiti Spa, in quanto succeduta ad Infrastrutture Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, promuove le iniziative necessarie per la liquidazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa. A seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione dei crediti e proventi di cui al comma 4 dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di società del gruppo relativi al citato patrimonio separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello Stato.

968. L'assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di cui al comma 966 nonché l'estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di società del gruppo di cui al comma 967 si considerano fiscalmente irrilevanti.

969. I criteri e le modalità di assunzione da parte dello Stato degli oneri di cui al comma 966, di liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 967, nonché i criteri di attuazione del comma 964, sono determinati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

970. Al comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'incremento annuo del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità non dovrà comunque essere inferiore al 2 per cento».

971. È autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2007 da riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003.

972. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione del decreto legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009, è posto a carico dello Stato, per l'importo annuo di 27 milioni di euro, l'onere per il servizio del debito già contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del «Sistema alta velocità/alta capacità».

973. È autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l'anno 2007, in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario di Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.

974. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa è destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.

975. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

«84. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale».

976. A valere sulle risorse di cui al comma 974, la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 è destinata specificamente all'ammmodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso.

977. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla

legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.

978. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera.

979. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 977, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatario attribuiti ad ANAS Spa per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferite da Anas Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione

Continua a pag. 54

procederà ad assumersi, per Infrastrutture spa, i detti oneri. Nello stesso decreto (ma potranno essere anche emanati più decreti), saranno anche definiti i criteri che dovranno essere seguiti per attuare la norma (comma 964) che prevede le autorizzazioni di spesa per 8,1 miliardi di euro per l'Alta velocità dal 2007 al 2021.

Comma 970

La disposizione aggiunge un comma alla norma del 2003 (dlgs 188/2003, art. 17, comma 8) che prevede che il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria sia soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato. Il decreto 188 stabilisce anche che eventuali modifiche agli elementi essenziali per il calcolo del canone devono essere rese pubbliche con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione del canone.

La legge finanziaria prevede quindi un elemento quantitativo relativo al canone che deve essere corrisposto per l'utilizzo della rete ferroviaria sulla quale transitano i treni ad alta velocità. In particolare viene disposto che ogni anno il canone non potrà aumentare in misura inferiore al 2% (in sostanza l'aumento minimo sarà del 2%).

Comma 971

La norma si muove nell'ambito della precedente normativa sul trasporto ferroviario che trova, per questi aspetti, la sua fonte nel regolamento (Cee) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli stati membri in

materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile e nella direttiva 440 per quanto riguarda la libertà delle imprese ferroviarie di stabilire la tariffazione e le modalità di fornitura dei servizi.

In particolare viene autorizzata la spesa di 400 milioni per il 2007 che andrà a coprire il contributo, erogato dallo stato, a Trenitalia spa per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico.

Comma 972

Anche questo comma ha la finalità di consentire allo stato di coprire il rimborso degli interessi e della restituzione delle quote di capitale dei mutui che sono stati accesi da infrastrutture spa dal 1° agosto 2006 e fino a tutto il 2007, in relazione agli interventi di realizzazione dell'Alta velocità. Si tratta di 27 milioni l'anno per il triennio 2007/2009.

Comma 973

La norma incide sulla disciplina dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale per i quali erano state delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello stato spa di interesse regionale e locale. Dal momento che le regioni erano subentrate a Ferrovie spa nei relativi contratti di servizio, la legge finanziaria si occupa di stabilire la spesa per l'adeguamento dei corrispettivi, comprensivi del recupero del tasso di inflazione programmata, per il servizio pubblico sostenuto in attuazione di questi

contratti. Al riguardo si stabilisce che tale spesa ammonti a 311 milioni per il 2007.

Comma 974

Questo comma è quello più rilevante per quel che riguarda la copertura degli interventi sulla rete ferroviaria tradizionale, cioè per la rete che non riguarda l'alta velocità. Inizialmente erano previsti 2 miliardi per il 2007 e il 2008, ma nel comma finale questa cifra è scesa a 1,6 miliardi. Di questa somma almeno la metà dovrà essere destinata alla rete regionale e locale.

Comma 975

La disposizione concede 100 milioni per 15 anni a Ferrovie spa e alle società del gruppo per proseguire gli interventi sull'alta velocità Torino-Milano-Napoli e 100 milioni a decorrere dal 2007 per gli investimenti concernenti la rete tradizionale.

Comma 976

Questo comma copre la spesa per l'ammmodernamento della linea Aosta-Chivasso (20 milioni per il 2007 e 20 milioni per il 2008).

Comma 977

Con l'autorizzazione dei contributi quindicennali di 100 milioni a decorrere dal 2007, dal 2008 e dal 2009 la Finanziaria va a garantire risorse destinate agli interventi infrastrutturali previsti dalla legge obiettivo (di questi 5 saranno destinati alle esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto). Complessiva-

mente, anche se si ha riguardo ai commi successivi, la finanziaria conferma i limiti di impegno di 3,3 miliardi, di cui molti già definiti, come destinazione, dalla legge stessa.

Comma 978

Con 3 miliardi si finanzieranno gli interventi di sviluppo e adeguamento delle infrastrutture delle capitanerie di porto e in particolare della guardia costiera.

Comma 979

Per quel che riguarda la Pedemontana lombarda, viene autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Per la Pedemontana, ma anche per la Brebemi e per la tangenziale est di Milano, si prevede inoltre il trasferimento delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatario già attribuiti ad Anas «a un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa Anas spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato».

Attingendo alle risorse del comma 977 previste per la legge obiettivo, la norma prevede un contributo quindicennale di 3 milioni per il 2007, 6 per il 2008 e per il 2009 sono stabiliti per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Sforza Policlinico-Linate; viene anche previsto che una quota dello stanziamento

Segue da pag. 53

Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato. Sempre a valere sugli importi di cui al comma 977, è altresì autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate. A valere sul medesimo stanziamento una quota è destinata al potenziamento della rete ferroviaria locale lombarda con priorità per le tratte ad alta frequentazione adibite al trasporto dei pendolari.

980. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 agosto 2002, n. 166, e successivo finanziamento a carico dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

981. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 92, del

decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che sono corrispondentemente ridotte, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007. A tal fine, il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva, relativamente alla realizzazione dell'opera, può avvenire anche attraverso affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla provincia di Latina. Con il contratto convenzionale è disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette opere infrastrutturali.

982. Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere l'autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:

a) il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legge 28 febbraio

1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;

b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.

983. A decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell'attività programmatica delle autorità portuali. A decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per manutenzione dei porti.

984. Le autorità portuali sono autorizzate all'applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.

985. Resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.

986. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982, nonché quelle di cui al comma 985, si interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci.

987. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui ai commi 982, 984 e 985 senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito.

988. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle autorità portuali ad esse non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il sistema di tesoreria mista di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualità nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.

989. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, il Governo è autorizzato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.

990. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.

991. È autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere

Commenti

mento debba essere destinata anche alla rete ferroviaria lombarda, con una particolare preferenza per le tratte molto soggette a pendolarismo.

Comma 980

Questa norma consente il riutilizzo delle somme già stanziante per gli interventi infrastrutturali e non utilizzate entro il 31 dicembre 2006; vengono in particolare considerate come economie di bilancio e imputate nella competenza degli esercizi successivi, con gli stessi limiti.

Comma 981

Per la Pedemontana di Formia si stabilisce un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007. In questo caso la disposizione si premura anche di stabilire secondo quali modalità procedurali si arriverà al completamento della progettazione e dell'esecuzione dell'intervento: viene infatti delineato un meccanismo di affidamento da parte dell'Anas a un nuovo soggetto che avrà la veste giuridica di «organismo di diritto pubblico», tenuto quindi all'applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici, e che sarà costituito dalla stessa Anas e dalla Provincia di Latina.

Comma 982

L'articolo 13 della legge 84/1994, nella sua formulazione vigente, individua le entrate finanziarie delle autorità portuali. Nella integrazione della Finanziaria 2007 si aggiungono ulteriori entrate: la tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate e la tassa di ancoraggio.

La prima fa riferimento alle tonnellate di merce imbarcata o sbarcata nei porti, rade o spiagge dello stato. La misura dapprima era stabilita con decreto ministeriale per ciascun porto. Successivamente nel 1974 è stato emesso un decreto, successivamente adeguato, recante la misura della tassa uguale per tutti i por-

ti.

La seconda è una tassa, che si applica alle navi nazionali e straniere (queste ultime solo quelle equiparate alle nazionali in virtù di trattati appositi) che si ancorano in una spiaggia, rada o porto nazionale per il compimento di operazioni commerciali.

Prima della attuale novella legislativa, la tassa si pagava nel primo porto di approdo, ma era devoluta allo stato e non al porto in questione. Questo rispetto al federalismo sembrava stridere in quanto contrario alla logica di valorizzazione delle singole strutture. La Finanziaria ha, pertanto, operato una correzione di un sistema distorsivo nell'applicazione della leva fiscale.

Comma 983

Per gli interventi di manutenzione (non si precisa se ordinaria e/o straordinaria) le autorità portuali potranno attingere o alle proprie entrate finanziarie o a un fondo perequativo.

Per la ripartizione bisognerà attendere un decreto ministeriale, che avrà l'oneroso compito di individuare i criteri e le modalità per venire incontro alle esigenze di 25 porti. Il ministro dei trasporti, in qualità di organo vigilante sulle autorità, avrà altresì compiti di indirizzo e programma, con la conseguenza che i porti dovranno presentare per l'anno prossimo un piano di manutenzione cui, poi, dovranno strettamente attenersi per ottenere gli stanziamenti necessari.

Comma 984

L'autonomia finanziaria dei porti viene ad arricchirsi di una ulteriore entrata, prevista dalle addizionali, nella percentuale che determinerà il ministero dei trasporti.

Se il fondo perequativo di cui al comma 557 copre la voce manutenzione, l'addizionale coprirà gli oneri necessari a ga-

rantire la sicurezza di persone e beni in ambito portuale.

Comma 985

È stata prevista dalla legge del 1994 (e confermata dalla Finanziaria) la possibilità per le autorità portuali di disporre una sovrattassa con criteri legati ai costi sostenuti per il carico e scarico merci (non si sa se è una vera e propria tassa o un corrispettivo privatistico). A ogni modo è un'ulteriore elemento che rafforza l'autonomia finanziaria dei porti.

Comma 986

Il comma fornisce una sorta di interpretazione autentica delle disposizioni relative alle tasse attribuite alle autorità portuali. Per chiarezza legislativa e per evitare discriminazioni, viene affermato il principio secondo cui le tasse di imbarco e sbarco, di ancoraggio e sulle merci colpiscono le navi che compiono operazioni commerciali sul demanio marittimo di competenza di ciascuna autorità. Questo consente di comprendere anche piattaforme, boe o torri, che, pur essendo distanti dalla terra ferma, insistono su specchi acquei concessi dall'amministrazione portuale.

Comma 987

Anche per le nuove entrate delle autorità portuali, come per quelle già previste dall'attuale articolo 13 della legge 84/1994, gli uffici doganali continuano a riscuotere le tasse. Il gettito è poi devoluto dagli uffici alle Autorità stesse.

Comma 988

In virtù della eliminazione dei vincoli di spesa, le autorità portuali sono autorizzate ad applicare il sistema di tesoreria mista, caratterizzato dalla coesistenza di contabilità speciali e conti bancari, con conseguente limitazione dell'obbligo del versamento nella tesoreria unica al-

le sole entrate provenienti dal bilancio dello stato.

Come per gli enti locali, il passaggio alla tesoreria mista potrà consentire di liberare risorse fruttifere che, depositate presso il tesoriere, possono essere impiegate in diversi modi. Non è escluso che si possa incaricare un soggetto per individuare le migliori opportunità offerte dal mercato per gestire la liquidità.

Comma 989

Al fine di meglio precisare il concetto di autonomia finanziaria, è prevista l'emaneazione di un regolamento esecutivo. Il regolamento potrà rappresentare ancor più della finanziaria una piccola rivoluzione copernicana. Questo perché, oltre a dover riordinare la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di competenza delle autorità, avrà l'oneroso compito di rivedere i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione. Per questo scopo, la norma di legge già guida la fonte secondaria verso criteri predeterminati quali quelli della rilevanza nazionale e internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali e internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento. Sarà in base a tali criteri che si dovrà necessariamente provvedere alla soppressione di molte delle venticinque autorità portuali presenti, salvo che non si attui con sollecitudine un processo di integrazione tra porti.

Comma 990

Nell'ambito delle nuove previsioni della legge finanziaria, il concetto di autonomia finanziaria viene ad assumere una nuova connotazione che si esplicita sia in positivo che in negativo, cioè attraverso la determinazione di nuove entrate e l'eliminazione di precedenti vincoli ai limiti

dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al comma 990, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti autorità portuali e garantiti con idonee forme fidejussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento, sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo.

992. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

993. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponi-

bili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.

994. È autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili.

995. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 994 al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994.

996. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio

possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, è presentato dall'Autorità portuale, o laddove non istituita dall'ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.

11-ter. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero im-

piegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.

11-quater. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equiva-

lenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attività di refluitamento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella I, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso.

11-quinquies. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono

Continua a pag. 56

di spesa.

Quanto alle nuove entrate, un regolamento esecutivo dovrà riordinare tutta la nuova disciplina del fisco portuale. Verrà, invece, demandato a un decreto interministeriale la determinazione della quota dei tributi diversi dalle tasse e dai diritti tribuiti da devolvere alle autorità per far fronte agli oneri relativi all'espletamento dei servizi e alla realizzazione delle opere previste negli atti programmatici portuali (piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali).

Comma 991

Per la realizzazione delle grandi infrastrutture portuali è previsto un contributo di 10 milioni di euro.

Le modalità di attribuzione del contributo, che saranno previste dallo stesso decreto interministeriale di cui al comma precedente, sono subordinate alla sussistenza di due condizioni.

In primo luogo, deve trattarsi di una infrastruttura di preminente interesse nazionale per la quale l'iter autorizzatorio e concessorio previsto dalla cosiddetta Legge obiettivo sia già concluso e, pertanto, sia immediatamente cantierabile.

In secondo luogo, l'amministrazione deve predisporre e presentare una sorta di business plan, dal quale risulti che il soggetto gestore ha solide capacità finanziarie. Queste capacità possono emergere solo dalla prestazione di idonee garanzie di tipo personale e dall'espresso impegno a sopportare una congrua parte dell'investimento previsto.

Comma 992

Viene ampliato l'ambito della esclusione dell'imponibilità dell'Iva. L'esenzione riguarderà anche la realizzazione di nuove infrastrutture, purché già previste nei piani regolatori portuali e nelle relative varianti o qualificate come adeguamenti tecnico funzionali. Pertanto, i lavori di

realizzazione ex novo saranno assimilati a quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti.

Comma 993

Il comma in questione risolve una disputa tra le autorità o, almeno, alcune di esse e l'agenzia delle entrate a favore delle prime. Il contrasto aveva a oggetto l'imponibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei canoni concessori, che, per la verità, non era applicata uniformemente.

Per effetto della novella, viene dichiarata l'inefficacia sopravvenuta degli atti impositivi o sanzionatori e l'estinzione, pure ope legis, dei procedimenti tributari incardinati.

Comma 994

Viene previsto un contributo per far fronte ai mutui che le autorità accenderanno il prossimo anno per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali.

Per accedere al contributo, è necessario che si tratti di infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali l'iter autorizzatorio e concessorio previsto dalla cosiddetta Legge Obiettivo, sia già concluso e, pertanto, siano immediatamente cantierabili.

Comma 995

Le concrete modalità di destinazione del contributo di cui al comma precedente così come i criteri necessari per accedervi sono affidate a un decreto interministeriale. Il decreto avrà anche l'oneroso compito di prevedere disposizioni che assicurino il rispetto del limite di spesa ivi previsto.

Comma 996

Il comma 11-bis della legge 84/1994 è sostituito da alcune importanti previsio-

ni, che mirano a rendere più sollecito il procedimento relativo alle attività di dragaggio dei fondali, salvaguardando gli interessi ambientali connessi. Se tali operazioni devono essere effettuate in un sito di interesse nazionale ai fini della bonifica, le operazioni medesime possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del relativo progetto.

La condizione necessaria per l'adozione di tale procedura è che il sito dove deve essere effettuato il dragaggio sia individuabile come sito di interesse nazionale, ai fini della bonifica.

Secondo le disposizioni vigenti, i siti di interesse nazionale ai fini della bonifica sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali.

Il sito, inoltre, deve insistere su un perimetro compreso in tutto o in parte nella circoscrizione dell'autorità portuale che deve effettuare le attività di dragaggio.

Quanto al procedimento amministrativo, le nuove norme prevedono che il progetto è predisposto e presentato dall'autorità portuale al ministero delle infrastrutture ed è adottato con decreto del ministero dell'ambiente.

Il ministero delle infrastrutture approva il progetto da un punto di vista tecnico ed economico entro un termine di 30 giorni, mentre il ministero dell'ambiente, entro lo stesso termine, ha la parola definitiva, dovendolo approvare anche e soprattutto da un punto di vista ambientale.

Il decreto di autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nullaosta, i pareri e gli assensi previsti dalla legi-

slazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Secondo quanto previsto dalla vigente legislazione ambientale, se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio che presentano caratteristiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione e che, comunque, non presentano elementi di tossicità possono essere immessi o re fluiti in mare o anche essere utilizzati per ripascire arenili. Quanto sopra può essere disposto nello stesso decreto del ministro dell'ambiente che autorizza il progetto relativo alle attività di dragaggio.

Inoltre, previe le opportune verifiche chimiche e tossicologiche, il materiale di risulta delle operazioni di dragaggio e di bonifica, se non pericoloso all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, può essere refluito, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque, di strutture di contenimento poste in ambito costiero.

Qualora, infine, i materiali derivanti dalle operazioni di dragaggio e di bonifica abbiano una destinazione diversa e, verosimilmente, più inquinante e pericolosa in termini sanitari ed ecologici, si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale.

La Finanziaria fa comunque salve le disposizioni adottate per la salvaguardia

Segue da pag. 55

fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.

11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio».

997. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili».

998. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove convenzioni, con

scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

999. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e determinano le linee da seguire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore.

1000. Sono abrogati:

a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;

b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;

c) il secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684;

d) l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

1001. All'articolo 1, comma 1,

della legge 19 maggio 1975, n. 169, dopo le parole: «partecipa in misura non inferiore al 51%» sono aggiunte le seguenti: «fino all'attuazione del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte».

1002. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad assicurare il necessario adeguamento strutturale, per l'ampliamento del porto di Taranto il Ministro delle infrastrutture procede ai sensi dell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1003. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di transshipment, è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008 da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.

1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate, fino al-

la concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta ai porti già individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari, nonché al fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.

1005. Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell'importo di spesa destinato a ciascuno di essi, è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca nonché dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.

1006. Le somme di cui al comma 1003 non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005.

1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e 1005 si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con

Commenti

della Laguna di Venezia.

Comma 997

La modifica e l'integrazione delle norme relative alle attività di dragaggio in ambito portuale comporta una nuova e più compiuta funzione in capo al Presidente dell'autorità portuale.

Tale organo, che ha la rappresentanza dell'ente, annovera tra le sue funzioni quella di assicurare la navigabilità nell'ambito portuale e provvedere al mantenimento e approfondimento dei fondali, ferme restando le competenze dello stato e della regione in materia. Il presidente, inoltre, può indire una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali. Resta fermo che, qualora vi sia una urgenza e indifferibilità dei relativi interventi, il presidente possa assumere provvedimenti di carattere coattivo.

Comma 998

La norma prevede la proroga delle convenzioni con le società marittime che esercitano cabotaggio e collegamenti con le isole maggiori e minori e gli arcipelaghi.

Cambia lo scopo rispetto alla normativa previgente. Lo stanziamento ora serve per accompagnare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e la privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento. Prima, invece, i contributi statali avevano lo scopo di garantire prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari e di assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, e in particolare del Mezzogiorno.

Comma 999

Le convenzioni verranno stipulate con

la società Tirrenia e con società di navigazione a carattere regionale, le quali ultime, comunque, sono partecipate in quota maggioritaria dalla stessa società di armamento dello stato.

Gli strumenti pattizi dovrebbero lentamente accompagnare i vettori statali verso la privatizzazione.

A tale scopo, la disposizione normativa prevede criteri volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza e forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza.

Anche se non è previsto, è verosimile che la compagnia di navigazione presenti un programma che garantisca la migliore efficienza dei servizi, anche attraverso la mobilità del personale e la fungibilità dei mezzi navali.

Le convenzioni sono subordinate all'approvazione dei competenti organismi comunitari, potendo ragionevolmente essere interpretate come degli aiuti di stato.

Comma 1000

Le modifiche apportate dalla Finanziaria impongono l'abrogazione di alcune norme. Tra di esse quelle relative ai servizi marittimi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori e alle sovvenzioni ai trasporti e alle concessioni demaniali marittime.

Comma 1001

La norma intende chiarire che le convenzioni tra lo stato e il Gruppo Tirrenia, nonché gli stanziamenti che queste convenzioni attribuiranno alle compagnie armatoriali sono finalizzati al processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia. A tale scopo, la partecipazione da parte della compagnia di stato nelle compagnie armatoriali minori che effettuano i servizi di collegamento regionale con le isole e

gli arcipelaghi verrà gradualmente eliminata.

Comma 1002

Per le opere necessarie all'ampliamento del porto di Taranto, il comma in questione statuisce l'applicabilità dell'articolo 163 del nuovo codice degli appalti. La norma disciplina le attività del ministero delle infrastrutture occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

Comma 1003

Nell'ambito delle previsioni della legge finanziaria, il concetto di hub portuale assume una prima, nuova connotazione. Viene infatti rimessa a un regolamento ministeriale esecutivo la definizione dei criteri e delle caratteristiche per la individuazione dei cosiddetti hub portuali di interesse nazionale. Una volta individuati, gli hub e le attività necessarie per consolidarli (transshipment, intermodalità e logistica integrata) potranno essere destinati di un contributo di 100 milioni di euro.

Comma 1004

Relativamente alla destinazione del contributo di cui al precedente comma, la finanziaria opera una scelta per così dire politica. Anticipando il regolamento ministeriale che avrà l'onere di individuare gli hub portuali di interesse nazionale, la norma di legge individua nei porti di Gioia Tauro (eletto quale piattaforma logistica del Mediterraneo), Augusta e Cagliari dei potenziali sistemi portuali di interesse nazionale. Questi porti saranno, infatti, destinati della metà del contributo di cui al precedente comma. L'apporto finanziario pubblico potrà servire, oltre che per lo sviluppo della in-

termodalità e della logistica connesse ai sistemi portuali, per incentivare la localizzazione di potenziali zone franche doganali ove conformi ai principi comunitari vigenti in materia.

Comma 1005

La legge, dunque, destina un contributo di 100 milioni di euro allo sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale. La metà di questo contributo è attribuita al potenziamento e alla realizzazione dei sistemi portuali di Gioia Tauro, Augusta e Cagliari. La restante parte è riservata agli altri porti.

A tale scopo, la norma prevede che la relativa destinazione sarà rimessa a un comitato composto da ministri e da presidenti delle regioni e presieduto dal presidente del consiglio dei ministri. Il comitato dovrà decidere sulla base di criteri (verosimilmente quelli previsti dal regolamento ministeriale esecutivo di cui al comma 559) quali siano i piani di sviluppo e di potenziamento degli hub portuali meritevoli di approvazione e, conseguentemente, di ricevere le risorse necessarie.

Comma 1006

La norma di legge prevede una redistribuzione sia delle somme di cui al comma 559 non utilizzate dai porti eletti quali hub di interesse nazionale, sia degli importi provenienti dai ribassi d'asta. Quella, infatti, il contributo statale non venga sollecitamente impiegato per la realizzazione dell'intermodalità e della logistica connesse allo sviluppo dei sistemi portuali, un decreto ministeriale potrà disporre la riassegnazione per gli stessi interventi. Questo purché i relativi piani di sviluppo e di potenziamento di cui al comma 561 siano stati già approvati dal comitato all'uopo istituito.

modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.

1009. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità, titolari di programmi comunitari Urban, che abbiano una popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di provincia.

1010. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita conven-

zione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.

1011. Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.

1012. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse di cui al decreto legge 30 gennaio 1998,

n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono integrate di un contributo annuo di 52 milioni di euro per l'anno 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una quota pari a 17 milioni di euro per l'anno 2007 è riservata, quanto a 12 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 14, e quanto a 5 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto legge. I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo previsto per l'anno 2007.

1013. A valere sulle risorse di cui al comma 977, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un contri-

buto quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

1014. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nell'anno 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 977, è autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare secondo modalità e criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per il sostegno degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonché della provincia di Vibo Valentia colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dell'anno 2006, è autorizzata altresì la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. È autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dall'esplosione verificatasi nell'oleificio «Umbralia», nel comune di Campello sul Clitunno in provincia di Perugia.

1015. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite da-

gli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della provincia di Vibo Valentia, è autorizzato un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007, da erogare ai comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

1016. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera intera, con le stesse modalità contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del 2001. Per il completamento del programma degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinata alla realizzazione di completamenti delle opere in corso di realizzazione. Il Ministero dei trasporti provvede, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad un piano di riparto di tali risorse, valutando le esigenze più valide ed urgenti in tema di trasporto.

1017. Nelle more dell'organico recepimento nell'ordinamento delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parla-

Continua a pag. 58

Comma 1007

Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 559, 560 e 561 si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture.

Comma 1008

Per garantire che gli interventi e le opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia continuino, e, in particolare, per assicurare le esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia si ripartiscono le risorse finanziarie destinando il 50% delle risorse al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50% ai rimanenti comuni. E innanzitutto ai comuni del cratere in modo da garantire ai comuni colpiti dal sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per il 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.

Comma 1009

Per poter proseguire gli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità, titolari di programmi comunitari Urban, che abbiano una popolazione superiore a 30 mila abitanti e non siano capoluoghi di provincia.

Comma 1010

Via libera ai contributi per l'edilizia privata nel Belice. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2007, di 30 milioni di euro per il 2008 e di 50 milioni di euro per il 2009. Le risorse possono essere

utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche e i comuni interessati saranno disciplinati da una convenzione. Dalla data di entrata in vigore di questa legge non sono più ammesse domande di contributo che servono alla ricostruzione post terremoto.

Comma 1011

Regolarizzati i versamenti in provincia di Catania. Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuito al 50%, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.

Comma 1012

Proseguono gli interventi nelle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria. Nello specifico, per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse sono integrate di un contributo annuo di 52 milioni di euro per il 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle regio-

ni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Una quota pari a 17 milioni di euro per il 2007 I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi sono prorogati al 31 dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo previsto per l'anno 2007.

Comma 1013

Proseguono gli investimenti per gli eventi sismici in Basilicata e in Campania. In particolare, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81 è autorizzato un contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione, determinati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Comma 1014

Via libera ai provvedimenti a sostegno delle popolazioni dei comuni delle regioni Marche, Liguria e Piemonte colpite dagli eventi alluvionali nell'anno 2006. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della Regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nell'anno 2006, è autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro, da erogare secondo modalità e criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Inoltre, per il sostegno degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonché della provincia di Vibo Valentia e del comune di Marigliano in Campania colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dell'anno 2006, è autorizzata altresì la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008

e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. È autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro per il 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dall'esplosione verificatasi nell'oleificio «Umbralia», nel comune di Campello sul Clitunno in provincia di Perugia

Comma 1015

Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della Provincia di Vibo Valentia, è autorizzato un contributo di 8 milioni di euro per il 2007, da erogare ai comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto del presidente del consiglio dei ministri.

Comma 1016

I fondi previsti dalla legge n. 211/1992 sul trasporto rapido di massa destinati al cofinanziamento delle grandi opere individuate dalla legge obiettivo n. 443/2001 possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera intera con le stesse modalità contabili previste dalla stessa legge 443. Per consentire il completamento del programma di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido collettivo viene autorizzata una spesa annuale di 10 milioni di euro per ciascun anno fino al 2009. Spetterà al ministero dei trasporti programmare un piano di riparto delle risorse valutando le priorità in materia.

Comma 1017

Nell'autotrasporto merci su strada entrano in vigore i criteri chi usa e inquina paga. In pratica in attesa del recepimento integrale della direttiva 2006/38/Ce al

Segue da pag. 57

mento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, sentito il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni recate dalla citata direttiva 2006/38/CE. Gli introiti derivati dall'applicazione della direttiva 2006/38/CE sono utilizzati per investimenti ferroviari.

1018. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge Anas Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all'intera durata della sua concessione, nonché l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano. Il piano è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari; con analogo decreto è approvato l'aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere che Anas Spa predispone ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni è altresì sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.

1019. Ferma l'attuale durata della concessione di Anas Spa fino alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 1018, all'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta anni». In occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può adeguare la durata della concessione di Anas Spa.

1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad Anas Spa che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che lo destina alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di Anas Spa, nonché dei concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle previste dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: «, ove non vi siano specifiche professionalità interne,» sono soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra Anas Spa ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare

l'attuazione delle disposizioni del presente comma.

1021. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, è soppresso. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo è pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad Anas Spa, quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa Anas Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di Anas Spa, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad Anas Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

1022. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, gli introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui

pedaggi autostradali, da istituire per specifiche tratte della rete. Le concrete modalità di attuazione della misura di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei contratti di servizio con le imprese ferroviarie è stabilito che una quota corrispondente alle risorse di cui al presente comma è destinata all'acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.

1023. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 1020 e 1021, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono impartite ad Anas Spa, anche in deroga all'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come da ultimo modificato dai commi 1019, 1024 e 1028 del presente articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture, l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da Anas Spa in società

concessionarie autostradali. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad Anas Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le attività della medesima società.

1024. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: «, in conformità» fino a: «da essa costituita» sono sostituite dalla seguente: «svolge» ed il secondo periodo è soppresso. Nell'articolo 6-ter del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono abrogati.

1025. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, è soppresso. Anas Spa subentra nella mera gestione dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da Anas Spa, secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse già stanziare a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal

Commenti

quale gli stati membri dovranno adeguarsi entro il 10 giugno 2008, con decreto del presidente del consiglio dei ministri verranno individuate i tratti di strada statale e autostradale nei quali potrà già applicarsi la tassazione prevista dall'ordinamento comunitario. I proventi che deriveranno da questa disposizione dovranno essere utilizzati per lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie.

Comma 1018

L'Anas avrà sei mesi di tempo per predisporre il nuovo piano economico finanziario e l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione o di manutenzione di quelle esistenti. Il piano sarà poi approvato con decreto interministeriale. Con analogo decreto verrà poi approvato l'aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere che Anas predisporrà ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni sarà anche sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano e i successivi aggiornamenti faranno parte integrante e con valore ricognitivo per quanto non indicato nel piano. In sostanza la convenzione unica è lo strumento cui dovranno uniformarsi tutte le attuali concessioni autostradali.

Comma 1019

La concessione con la quale sono stati affidati all'Anas i compiti gestionali per la costruzione e manutenzione delle infrastrutture viene prolungata a 50 anni. In pratica con la privatizzazione dell'ente avvenuta ai sensi del dl 138/2002 il legislatore ha già attribuito all'Anas parte dei compiti già assolti dal medesimo ente ma la durata della concessione era inizialmente prevista in soli 30 anni.

Comma 1020

Aumenta la misura del canone che gli enti concessionari delle autostrade sono tenuti a corrispondere allo stato. Dal 1° gennaio si passerà al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 42% di questo importo andrà corrisposto direttamente all'Anas per potenziare il controllo e la vigilanza dei concessionari nel rispetto delle direttive ministeriali. Sarà lo stesso ministero delle infrastrutture a vigilare e coordinare l'attività dell'Anas e a supervisionare l'attività dei concessionari autostradali attraverso misure organizzative adeguate. Le convenzioni con i concessionari autostradali dovranno quindi essere successivamente ag-

giornate per consentire l'effettività di questa innovativa previsione.

Comma 1021

Dal 1° gennaio scompare il vecchio sovrapprezzo tariffario autostradale. Al suo posto viene introdotto un nuovo tariffario differenziato per classi di pedaggio che determinerà un flusso di entrate direttamente per Anas spa, quale corrispettivo forfetario per il miglioramento della viabilità non soggetta a pedaggio e collaterale alla rete autostradale. Spetterà al ministero delle infrastrutture determinare dettagliatamente le modalità applicative di questo nuovo istituto. In conseguenza alle maggiori entrate saranno quindi ridotti i pagamenti dovuti ad Anas a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

Comma 1022

Viene istituito un nuovo fondo per potenziare gli investimenti ferroviari. Le risorse economiche dovranno essere reperite con i proventi derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali che saranno attivati in particolari tratte stradali. Con decreto interministeriale, sentita la Conferenza stato regioni, verranno individuate

le concrete modalità di attuazione della riforma.

Comma 1023

Per assicurare gli obiettivi di cui ai commi 1020 e 1021, con decreto interministeriale saranno formalizzate apposite direttive all'Anas finalizzate a potenziare la sua attività di controllo sui concessionari autostradali. E per questo potrà anche essere costituita una apposita società. Le direttive potranno anche assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle partecipazioni Anas in società concessionarie autostradali.

Comma 1024

Stop alle subconcessioni di compiti Anas. In pratica dal 1° gennaio l'Anas dovrà assumere direttamente la gestione di certe attività come la manutenzione dei tratti autostradali attualmente in affidamento a terzi.

Comma 1025

Il fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane istituito presso il ministero delle finanze viene soppresso. Questo comporterà un possibile ri-

Cipe, ai sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le predette disponibilità, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1026 nonché quelle di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di Anas Spa; del loro impiego viene reso altresì conto, in modo analitico, nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018.

1026. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad Anas Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell'importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da Anas Spa di cui al contratto di programma 2003-2005.

1027. È autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per l'anno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno, dei contributi annuali concessi per l'ammortamento dei mutui in essere contratti ai sensi dell'articolo 2, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per l'importo di 4 milioni di euro ciascuno, nonché dell'articolo 19-bis del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per l'importo di 15.400.000 euro.

1028. All'articolo 7, comma 1-ter, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.

468».

1029. Nell'elenco di cui al comma 1018, assumono priorità la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

1030. All'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 82 le parole da: «; in fase di prima applicazione» sino alla fine del comma sono soppresse;

b) al comma 83:

1) sono premesse le seguenti parole:

«Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità e di redditività, e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del Cipe,»;

2) alla lettera g) le parole: «in particolare» sono soppresse;

c) il comma 84 è sostituito dal seguente:

«84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars), sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), anche al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.

Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del Cipe, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88»;

d) al comma 85, capoverso 5:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di Anas Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azio-

nariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità»;

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza»;

e) al comma 87, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma 82, non conveda sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo»;

f) il comma 88 è sostituito dal seguente: «88. Qualora Anas Spa ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo»;

g) al comma 89, lettera a), il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la

componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione».

1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:

a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

1032. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità al completamento

Continua a pag. 60

sparmio all'utente stradale e importanti utilità economiche. Il fondo è infatti alimentato da parte dei proventi del pedaggio autostradale e l'intero patrimonio dello stesso sarà destinato ad Anas che potrà utilizzarlo nel rispetto delle direttive interministeriali per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno Reggio Calabria.

Comma 1026

Dal 1° gennaio 2007 cambiano le regole per la gestione contabile dei finanziamenti pubblici erogati ad Anas. In pratica si applicheranno le disposizioni introdotte dalla precedente legge finanziaria per i gestori delle infrastrutture ferroviarie.

Comma 1027

Viene autorizzata la spesa complessiva per il ripristino delle quote dei contributi annuali concessi per l'ammortamento dei mutui.

Comma 1028

Il capitale sociale di Anas spa potrà essere aumentato nel rispetto delle norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio fissate dalla legge 468/1978.

Comma 1029

Nel piano economico finanziario e nell'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione o di manutenzione di quelle esistenti individuato dal comma 1018 avrà priorità la messa in sicurezza delle gallerie monotubo a carattere internazionale e dei relativi accessi. Questa indicazione è infatti necessaria per adeguare le infrastrutture stradali alla direttiva 2004/54/Ce.

Comma 1030

Modifiche al collegato fiscale entrato in vigore definitivamente il 29 novembre scorso. Viene abrogata la disposizione che richiedeva il perfezionarsi della convenzione unica entro un anno dall'entrata in vigore del dl 262/2006 ovvero dal 3 ottobre 2006. La convenzione unica servirà a potenziare la trasparenza del rapporto concessorio per il perseguimento di interessi generali. È stato quindi riformulato il procedimento per l'adozione della convenzione con la possibilità per il concessionario di formulare una propria proposta in caso di mancanza di accordo tra le parti. Le società concessionarie autostradali saranno obbligate ad agire come amministrazione

aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. In pratica ora i lavori autostradali si aprono alla concorrenza con applicazione totale del codice appalti. L'Anas dovrà pronunciarsi entro trenta giorni sulla validità degli schemi dei bandi di gara predisposti dai concessionari autostradali. Lo statuto delle società concessionarie dovrà prevedere idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori. Nel caso in cui una parte ritenga di non aderire all'aggiornamento del piano finanziario ovvero alla revisione della convenzione il rapporto concessorio si estingue salvo l'eventuale diritto all'indennizzo. Le variazioni tariffarie delle tratte autostradali dovranno essere comunicate entro il 30 settembre di ogni anno al concedente che dovrà verificarne l'ammissibilità congiuntamente ai dicasteri infrastrutturali e economia. In presenza di un nuovo piano di investimenti aggiuntivi che richiedono un aumento tariffario la comunicazione dovrà essere inviata entro il 31 ottobre di ogni anno.

Comma 1031

Presso il ministero delle finanze viene

istituito un fondo destinato a favorire il trasporto pubblico locale. Nel fondo confluiranno 100 milioni di euro ogni anno fino al 2009 e sarà destinato a erogare contributi nella misura massima del 75% per l'acquisto di veicoli ferroviari per tratte regionali, veicoli destinati alle tratte metropolitane, tranviarie e filoviarie. Saranno possibili anche acquisti di autobus a basso impatto ambientale.

Comma 1032

Il riparto del fondo previsto dal comma 1031 sarà determinato dal ministro dei trasporti d'intesa con la Conferenza permanente stato regioni. Vengono evidenziati i criteri per la redazione del piano di riparto con specifica priorità per le regioni che hanno ottemperato alla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevista dal dlgs 422/1997.

Comma 1033

Per razionalizzare le modalità di acquisizione dei veicoli per il trasporto pubblico locale incentivati dal fondo previsto dal comma 1031, le regioni e le province autonome possono coordinarsi attraverso

Segue da pag. 59

dei programmi finanziati con la legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;

b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;

d) priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1033. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 1031, le regioni, le regioni a statuto speciale e le province autonome possono coordinarsi attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti.

1034. Nel 2007 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti è incrementato di 15 milioni di euro.

1035. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1036. Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti per la prevenzio-

ne in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei conducenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli.

1037. Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, finalizzati alla conduzione della centrale di infomobilità, all'implementazione dei controlli del circolante, delle ispezioni e delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio di stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di funzionamento.

1038. Per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza della circolazione, per le gestioni commissariati governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1039. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1040. Nei limiti e per le finalità di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, della «Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale» del 30 dicembre 2003,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti innovativi:

a) connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.

1041. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui al comma 1040. A tal fine è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1042. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Insean) di Roma.

1043. Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa e del Ministero dell'università e della

ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1044. Al fine del completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2008. Il Ministero dei trasporti con proprio decreto definisce gli interventi immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i «colli di bottiglia» del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti. E autorizzato altresì un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

1045. Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la regione Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione medesima, a valere sulle risorse di cui al comma 977, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 5 milioni di euro dall'anno 2009.

1046. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). - 1. Al fine di favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via ma-

rittima, fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina con decreto, in conformità con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (Mepc Circ. 419 del 12 novembre 2004), i criteri e le modalità di attribuzione dei benefici di cui al presente comma».

1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7 - Continua

Le puntate precedenti sono state pubblicate su ItaliaOggi di venerdì 15, sabato 16, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 dicembre 2006

Commenti

so centri di acquisto comuni.

Comma 1034

Il fondo istituito dalla legge finanziaria 2006 per i trasferimenti correnti alle imprese viene implementato di 15 milioni di euro per l'anno 2007.

Comma 1035

Il ministero dei trasporti dovrà aggiornare entro il mese di luglio 2007 il piano nazionale della sicurezza stradale. Per questo obiettivo e le attività connesse conseguenti sono stati stanziati 523 milioni di euro per ogni anno fino al 2009.

Comma 1036

Il potenziamento della sicurezza stradale passa anche attraverso azioni specificamente dedicate alla crescita della cultura antinfortunistica. E per questo viene autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per ogni anno fino al 2009. Con queste risorse si potranno potenziare anche i controlli stradali, migliorare lo standard di sicurezza del parco veicoli e aggiornare le conoscenze e le capacità degli utenti.

Comma 1037

Per una migliore razionalizzazione dei servizi resi agli utenti in materia di sicurezza stradale nel 2007 vengono stanziati 15 milioni di euro finalizzati alla con-

duzione della centrale di infomobilità, al potenziamento dei controlli di polizia stradale e al servizio di stampa e invio delle patenti card.

Comma 1038

Per il potenziamento della sicurezza ferroviaria vengono stanziati 15 milioni di euro ogni anno per il triennio 2007-2009. Gli interventi dovranno aumentare il livello tecnologico dei sistemi di sicurezza sia dei veicoli che delle infrastrutture.

Comma 1039

Assegnati 7 milioni di euro per ogni annualità del prossimo triennio per lo sviluppo della componente aereo navale del corpo delle capitanerie di porto.

Comma 1040

Per le imprese navalmeccaniche iscritte agli albi il ministero dei trasporti stanzerà un contributo per la realizzazione di progetti innovativi. Il contributo non potrà essere superiore al 20% e riguarderà la realizzazione di prodotti o processi tecnologicamente nuovi e limitati al sostegno delle spese di investimento e collaudo

Comma 1041

Sarà il ministero dei trasporti a stabi-

lire entro due anni dall'entrata in vigore della Finanziaria 2007 i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma precedente. A questo scopo è autorizzato uno stanziamento di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009

Comma 1042

Il ministero dei trasporti stanzerà 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Insean) di Roma.

Comma 1043

Per le finalità di cui al comma 1042 il ministero dei trasporti provvederà alla riorganizzazione dell'Insean mediante fusione e accorpamento con altri enti pubblici di ricerca

Comma 1044

Per completare la rete nazionale interportuale, con particolare riguardo al Mezzogiorno, è stato stanziato un budget di 30 mln di euro per il 2008. Con apposito dm saranno definiti gli interventi cantierabili da subito per eliminare i «colli di bottiglia» sulla rete, e realizzare le interconnessioni stradali e ferroviarie tra gli hub portuali e gli interporti. Stanziati anche 5 mln di euro per il 2008, per completare la rete immateriale degli in-

terporti, al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

Comma 1045

Per effettuare l'intesa tra lo stato e la regione Veneto per realizzare le opere infrastrutturali, è stato previsto un budget di 15 mln di euro sul triennio 2007/2009.

Comma 1046

Stanziati 72 mln di euro per il triennio 2007/2009 per favorire la rottamazione delle navi da trasporto pubblico locale destinato al mare, ai fiumi e ai laghi, purché siano di età ultraventennale e non siano più conformi agli standard di sicurezza della navigazione e della tutela dell'ambiente marino. Con apposito dm saranno precisati criteri e modalità di attribuzione del contributo.

Comma 1047

Nuovo nome per l'Ispettorato centrale repressione frodi. Esso diventa ora l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. Esso svolgerà le funzioni di competenza statale di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata, e costituisce struttura dipartimentale del ministero politiche agricole.